



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E
CONTROLLO**

ai sensi del D.Lgs. 231/2001

Revisione settembre 2018

Indice

1. Introduzione	5
1.1 <i>La responsabilità amministrativa degli Enti</i>	5
1.2 <i>Fonti del Modello</i>	8
1.3 <i>I riflessi del D.Lgs. 231/2001 sulle società sottoposte a Vigilanza</i>	8
1.4 <i>Definizioni</i>	10
2. Il Modello	11
2.1 <i>Principi ispiratori del Modello</i>	11
2.2 <i>L'attuazione del D.Lgs. 231/2001 da parte di Simgest</i>	11
2.3 <i>Struttura ed elementi costitutivi del Modello</i>	12
2.4 <i>Approccio metodologico</i>	12
Fase I: raccolta e analisi di tutta la documentazione essenziale	13
Fase II: identificazione delle attività a rischio	13
Fase III: identificazione e analisi degli attuali presidi al rischio	14
Fase IV: gap analysis	14
Fase V: definizione dei protocolli	14
3. L'Organismo di Vigilanza (OdV)	15
3.1 <i>Il disposto normativo</i>	15
3.2 <i>Requisiti dell'Organismo di Vigilanza</i>	15
3.3 <i>Nomina e composizione dell'Organismo di Vigilanza</i>	16
3.4 <i>Compiti e regole di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza</i>	17
3.4.1 <i>Il disposto normativo</i>	17
3.4.2 <i>Compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza</i>	17
3.4.3 <i>Regole di funzionamento</i>	19
3.4.4 <i>Rapporti tra l'Organismo di Vigilanza e gli Organi Sociali</i>	19
3.4.5 <i>Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza</i>	20
4. I reati ex D. Lgs. 231/2001 in Simgest	21
4.1 <i>I reati contro la Pubblica Amministrazione e di intralcio alla giustizia</i>	23
4.1.1 <i>Definizione di pubblica amministrazione e di soggetti incaricati di pubblico servizio</i>	23
4.1.2 <i>Tipologia di reati</i>	25
4.1.3 <i>Processi a rischio</i>	27
4.1.4 <i>Principi di comportamento</i>	28
4.2 <i>I reati societari</i>	29
4.2.1 <i>Tipologia di reati</i>	29
4.2.2 <i>Processi a rischio</i>	32
4.2.3 <i>Principi di comportamento</i>	33

4.3 <i>I reati di Market Abuse</i>	35
4.3.1 Tipologia di reati	35
4.3.2 Processi a rischio.....	37
4.3.3 Principi di comportamento.....	37
4.4 <i>I reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita</i>	38
4.4.1 Tipologia di reati	38
4.4.2 Processi a rischio.....	38
4.4.3 Principi di comportamento.....	38
4.5 <i>I reati informatici e di violazione del diritto d'autore</i>	39
4.5.1 Tipologia di reati	39
4.5.2 Processi a rischio.....	41
4.5.3 Principi di comportamento.....	41
4.6 <i>I reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro</i>	41
4.6.1 Tipologia di reati	41
4.6.2 Processi a rischio.....	42
4.6.3 Principi di comportamento.....	42
4.7 <i>I reati con finalità di terrorismo ed eversione democratica, transnazionali e di criminalità organizzata</i>	42
4.7.1 Tipologia di reati	42
4.7.2 Processi a rischio.....	43
4.7.3 Principi di comportamento.....	44
4.8 <i>I reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento e i reati contro l'industria e commercio</i>	44
4.8.1 Tipologia di reati	44
4.8.2 Processi a rischio.....	44
4.8.3 Principi di comportamento.....	45
4.9 <i>Reati ambientali</i>	45
4.9.1 Tipologia di reati	45
4.9.2 Processi a rischio.....	46
4.9.3 Principi di comportamento.....	46
4.10 <i>Impiego di cittadini di paesi terzi il cui permesso di soggiorno è irregolare</i>	47
4.10.1 Tipologia di reati	47
4.10.2 Processi a rischio.....	47
4.10.3 Principi di comportamento.....	47
5. Le deleghe ed i poteri	48
6. Piano di comunicazione e formazione	48
7. Sistema disciplinare	49
7.1 <i>Principi generali</i>	49
7.2 <i>Sanzioni applicabili agli impiegati e ai quadri</i>	50
7.3 <i>Sanzioni applicabili ai Dirigenti</i>	51

<i>7.4 Disciplina applicabile nei confronti degli Amministratori e/o eventuali Dirigenti non dipendenti.....</i>	<i>51</i>
<i>7.5 Disciplina applicabile nei rapporti con collaboratori esterni e partners</i>	<i>51</i>
Allegato 1 - Elenco dei reati e sanzioni ex D.Lgs. 231/2001	52
Allegato 2 - Decreto Legislativo 231/2001	53
Allegato 3 - Linee Guida ABI.....	54

1. Introduzione

1.1 La responsabilità amministrativa degli Enti

La legge 29 settembre 2000, n. 300 in ottemperanza agli obblighi previsti dalla convenzione OCSE del settembre 1997 e da altri protocolli internazionali, ha delegato il Governo a predisporre e definire un sistema di responsabilità sanzionatoria amministrativa degli enti e delle società.

In attuazione della legge delega, è stato emanato il D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, entrato in vigore il 4 luglio 2001, relativo alla "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica".

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 231/2001, i soggetti destinatari della normativa sono stati individuati negli enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica, ad eccezione dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli altri enti pubblici non economici e degli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Secondo quanto previsto poi dall'art. 5 del D.Lgs. 231/2001 gli enti così individuati rispondono in via amministrativa della commissione dei reati, analiticamente indicati dal Legislatore nel medesimo decreto legislativo e sue successive integrazioni, qualora siano stati perpetrati, nel loro interesse o vantaggio da:

- a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'Ente (cosiddetti "soggetti apicali");
- b) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

Si sottolinea che il reato deve essere commesso dai soggetti sub a) o b) nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso, conseguentemente resta esclusa la responsabilità dell'Ente qualora la persona fisica che commette il reato abbia agito nell'esclusivo interesse proprio o di terzi.

La distinzione tra le due categorie di soggetti (apicali e sottoposti a direzione e vigilanza) riveste indubbia rilevanza, in quanto ne deriva una diversa graduazione di responsabilità dell'Ente coinvolto, nonché una differente previsione dell'onere della prova; infatti, nel caso di reati commessi da soggetti apicali, sussiste in capo all'Ente una presunzione di responsabilità determinata dalla circostanza che tali soggetti esprimono e rappresentano la politica aziendale dell'Ente stesso e, quindi, la sua volontà ed azione esteriore.

La responsabilità amministrativa dell'Ente ai sensi del D. Lgs. 231/2001 non dipende dalla commissione di qualsiasi reato, bensì esclusivamente dalla commissione di uno o più di quei reati specificamente richiamati nel capo I, sezione III, agli articoli da 24 a 25 undecies del D. Lgs.231/2001 (cosiddetti "reati-presupposto").

Originariamente prevista per i reati contro la Pubblica Amministrazione o contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione la responsabilità dell'Ente è stata estesa, per effetto di provvedimenti normativi successivi al D.Lgs. 231/2001, ad altre tipologie di reato. Più analiticamente i reati previsti oggi dal D.Lgs. 231/2001 sono:

- indebita percezione di erogazioni pubbliche, truffa in danno dello Stato o di un Ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un Ente pubblico (art. 24 del D.Lgs. 231/2001);
- delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001, aggiunto dall'art. 7 della L. 18 marzo 2008, n. 48);
- delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter del D.Lgs. 231/2001, introdotto dall'art. 59, L. 94/2009);
- corruzione e concussione (art. 25 del D.Lgs. 231/2001);
- falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del D.Lgs. 231/2001, aggiunto dall'art. 6 della L. 23 novembre 2001, n. 409 e modificato dall'art. 7 della L. 23 luglio 99/2009);
- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis 1 del D.Lgs. 231/2001, introdotto dall'art. 15, comma 7 della L. n. 99 del 23 luglio 2009 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia");
- reati societari (art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001, aggiunto dall'art. 3 del D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61 ed integrato dall'art.31 L. 28 dicembre 2005 n.262); introduzione del reato di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile (reato introdotto dall'art. 1, comma 77, della legge n. 190 del 2012). Modifica degli artt. 2621 c.c. (False comunicazioni Sociali") e 2622 c.c. (False comunicazioni sociali delle società quotate), attraverso la legge 27 maggio 2015 n. 69 che ha introdotto "modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari". Successivamente il D. Lgs. 15-03-2017, n. 38, recante "Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato" introduce la nuova fattispecie di istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis) e riformula il delitto di corruzione tra privati di cui all'art. 2635 c.c.;
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del D.Lgs. 231/2001, aggiunto dall'art. 3 della L. 14 gennaio 2003, n. 7);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1, introdotto dall'art.8 L.9 gennaio 2006 n.7);
- delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del D.Lgs. 231/2001, aggiunto dall'art.5 L. 11 agosto 2003, n.228); nell'articolo 25-quinquies, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 231/2001 è stato introdotto dalla legge 29 ottobre 2016 n. 199 il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – art. 603-bis c.p., recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo»;
- abusi di mercato (abuso di informazione privilegiata e manipolazione del mercato) (art. 25 sexies D.Lgs 231/2001, aggiunto dall'art.9 L. 18 aprile 2005, n. 62, si veda anche l'art.187 quinquies D.Lgs. 24 febbraio1998 n.58);
- reati transnazionali (introdotto dalla Legge comunitaria 2005 approvata con L. 25 gennaio 2006, n.29);
- reati di omicidio colposo e lesioni colpose, commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001, introdotti con L. 3 agosto 2007, n. 123);

- reati di riciclaggio e impiego di beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001, aggiunti dal D. Lgs. 231/2007); il legislatore inoltre nel 2014 ha proceduto a modificare l'articolo 25 octies del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, includendo la nuova fattispecie di reato di autoriciclaggio - ex art. 648 ter.1 c.p. introdotto dalla legge 15 dicembre 2014, n. 186 - fra i reati presupposto della responsabilità amministrativa "da reato" degli enti;
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del D.Lgs. 231/2001, introdotto dall'art. 7 della L. 99/2009 del 23 luglio 2009);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del D.Lgs. 231/2001, introdotto dall'art. 4 della Legge 116/2009);
- reati ambientali (**art. 25 undecies del D.Lgs. 231/2001** introdotto dal Decreto Legislativo 7 luglio 2011 n. 121 recante "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni"). Tali delitti sono stati integrati dalla Legge 68/2015 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente" che, oltre ad aver modificato in maniera significativa il D. Lgs.152/2006, ha inserito all'interno del codice penale un ulteriore elenco di reati ambientali;
- impiego di cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare (art 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001, introdotto dal D. Lgs. 109/2012). Fattispecie modificata a seguito dell'emanazione della legge 17.10.2017 n. 161 (Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate);
- razzismo e xenofobia, introdotta dalla legge 20.11.2017 n. 167 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 277 del 27.11.2017, che amplia il catalogo dei reati presupposto della responsabilità da reato degli enti collettivi, introducendo l'articolo 25-terdecies del D.Lgs. 231/2001.

L'art. 7 del D.Lgs. 231/2001 prevede infatti che, in caso di reato commesso dal soggetto sottoposto a direzione o vigilanza "l'Ente é responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza". In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

E' pertanto evidente come la responsabilità dell'Ente si fondi, essenzialmente, su una "colpa di organizzazione", la quale non sussiste qualora si sia attuato un sistema organizzativo idoneo a prevenire la commissione dei reati previsti, mediante l'adozione e l'efficace attuazione di modelli di organizzazione, gestione e controllo, da predisporre anche sulla base dei codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative di categoria (art. 6, comma 3).

L'adozione del modello organizzativo rappresenta, dunque, un requisito indispensabile per invocare l'esimente di responsabilità, ma non è una condizione sufficiente.

In particolare, tenuto conto dell'estensione dei poteri delegati e del rischio di commissione dei reati, il modello deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le aree a rischio di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- predisporre specifici protocolli al fine di programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- prevedere modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di detti reati;
- prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
- configurare un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Occorre, inoltre, che il compito di vigilare sul funzionamento, sull'osservanza e sull'aggiornamento del modello organizzativo predisposto sia stato affidato ad un apposito organismo di vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

Per ciò che concerne, infine, l'apparato sanzionatorio posto a presidio dell'osservanza dei precetti del modello organizzativo, si prevede l'applicazione all'Ente di una sanzione amministrativa pecuniaria (espressa per quote) per ciascuna tipologia di reato espressamente indicata nel D.Lgs.231/2001.

Per alcune fattispecie, attinenti in particolare i rapporti con la Pubblica Amministrazione, sono altresì previste:

- sanzioni interdittive, quali la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o la revoca di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi;
- la confisca del prezzo o del profitto del reato;
- la pubblicazione della sentenza di condanna.

1.2 Fonti del Modello

Per espressa previsione legislativa (art.6 comma 3 del D. Lgs.231/2001), i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia.

Le associazioni di categoria delle società che erogano servizi di investimento (ABI, Assosim, Assogestioni) hanno redatto linee guida di settore per l'adozione dei modelli organizzativi sulla responsabilità amministrativa, di seguito Linee Guida.

Per la predisposizione del proprio modello di organizzazione e gestione Simgest ha espressamente tenuto conto, oltre che delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, della relazione ministeriale accompagnatoria e delle Linee Guida.

1.3 I riflessi del D.Lgs. 231/2001 sulle società sottoposte a Vigilanza

Nell'adozione del Modello nelle società sottoposte a Vigilanza si deve considerare che l'Autorità di vigilanza (Banca d'Italia, Consob) ha imposto un sistema integrato di controlli che permea l'intera attività aziendale e coinvolge soggetti diversi. Infatti, accanto ai Sindaci (orientati sempre più verso un controllo sulla gestione piuttosto che meramente contabile) ed

alle Società di Revisione, specifico rilievo assume la funzione di internal auditing, disegnata seguendo le indicazioni contenute nelle Istruzioni di vigilanza.

Il sistema dei controlli interni – ormai da anni attuato e continuamente aggiornato – ha quindi consentito alle società sottoposte a Vigilanza di dotarsi di standard organizzativi, in linea con il principio di sana gestione, il quale costituisce, seppure in una accezione più ampia, ciò che il D.Lgs. 231/2001 intende affermare nell'ordinamento.

Le società sottoposte a Vigilanza, nel rispetto di quanto previsto da Banca d'Italia e Consob, devono:

- assicurare la necessaria separatezza tra le funzioni operative e quelle di controllo ed evitare situazioni di conflitto di interesse nell'assegnazione delle competenze;
- essere in grado di identificare, misurare e monitorare adeguatamente tutti i rischi assunti o assumibili nei diversi segmenti operativi;
- stabilire attività di controllo ad ogni livello operativo; assicurare sistemi informativi affidabili e idonei a riferire tempestivamente anomalie riscontrate nell'attività di controllo;
- consentire la registrazione di ogni fatto di gestione con adeguato grado di dettaglio;
- effettuare un monitoraggio finalizzato alla prevenzione di rischi connessi a frodi e infedeltà dei dipendenti e di quelli derivanti dall'eventuale coinvolgimento della società in operazioni di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite, nonché un monitoraggio sulle attività che possano determinare rischi di perdite risultanti da errori o inadeguatezza dei processi interni, delle risorse umane e dei sistemi oppure derivanti da eventi esterni.

Questi principi pervadono tutta l'attività aziendale e riguardano la redazione dei bilanci, i capitoli di spesa, i flussi finanziari in entrata ed in uscita, l'affidabilità di tutte le informazioni finanziarie e gestionali, affinché il complesso delle attività sia conforme ai principi contabili di riferimento, alle leggi, ai regolamenti, alle norme di Vigilanza nonché alle norme statutarie.

Una simile rete di controlli e verifiche, insieme a procedure volte a regolamentare attività e processi decisionali, costituisce un sistema in grado di per sé di essere utilizzato anche per prevenire la commissione di reati, ivi compresi quelli di cui al D.Lgs. 231/2001.

1.4 Definizioni

<i>Simgest o Società</i>	Simgest S.p.a.
<i>D.Lgs. 231/2001</i>	Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica".
<i>Modello</i>	Il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo.
<i>Enti</i>	Persone giuridiche e associazioni anche prive di personalità giuridica.
<i>Soggetti in posizione apicale</i>	Persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo.
<i>Soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza</i>	Persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale.
<i>Linee Guida</i>	Linee Guida di settore in materia di Responsabilità Amministrativa emanate dalle associazioni di categoria (ABI, Assosim, Assogestioni).
<i>Destinatari</i>	Soggetti in posizione apicale di Simgest e soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza (ivi compresi i Collaboratori).
<i>Collaboratori</i>	Soggetti che intrattengono con la Società rapporti di collaborazione a vario titolo (consulenti finanziari, consulenti, avvocati esterni, ecc.).
<i>OdV</i>	Organismo di Vigilanza previsto all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001, cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento.
<i>Consob</i>	Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.
<i>U.I.F</i>	Unità di informazione finanziaria per l'Italia, istituita presso la Banca d'Italia dal 1° gennaio 2008 in sostituzione dell'U.I.C. (Ufficio Italiano Cambi).
<i>T.U.F.</i>	D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria".

2. Il Modello

2.1 Principi ispiratori del Modello

La scelta del Consiglio di Amministrazione di Simgest di dotarsi di un Modello di organizzazione e di gestione si inserisce nella più ampia politica di Simgest di sensibilizzazione alla gestione trasparente e corretta della Società, nel rispetto della normativa vigente e dei fondamentali principi di etica degli affari nel perseguimento dell'oggetto sociale.

Attraverso l'adozione del Modello, il Consiglio di Amministrazione intende perseguire le seguenti finalità:

- conferire alle modalità di esercizio dei poteri un assetto formalizzato, esprimendo in modo chiaro quali soggetti abbiano poteri decisionali, quali abbiano poteri gestionali, quali abbiano poteri di autorizzazione alla spesa, per quali tipologie d'attività, con quali limiti;
- evitare le eccessive concentrazioni di potere, in particolare di operazioni a rischio di reato o di illecito, in capo a singoli uffici dell'Ente o a singole persone, attuando nel concreto il principio della segregazione funzionale/contrapposizione degli interessi;
- evitare la convergenza di poteri di spesa e di poteri di controllo della stessa e distinguere tra poteri autorizzativi e poteri organizzativi e gestionali;
- prevedere la formalizzazione anche all'esterno dei poteri di rappresentanza;
- garantire che le attribuzioni di compiti siano ufficiali, chiare ed organiche, utilizzando per esse procedure formali, evitando tanto i vuoti di potere quanto le sovrapposizioni di competenze;
- assicurare la verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione aziendale;
- garantire l'effettiva corrispondenza tra i modelli di rappresentazione della struttura organizzativa e le prassi concretamente attuate;
- dare priorità, per l'attuazione di decisioni che possano esporre l'Ente a responsabilità per gli illeciti amministrativi da reato, alla trasparenza nella formazione di dette decisioni e nelle attività conseguenti, con costante possibilità di controllo.

2.2 L'attuazione del D.Lgs. 231/2001 da parte di Simgest

Il presente Modello adottato da Simgest è stato predisposto sulla base delle prescrizioni normative e delle Linee Guida, tenendo in considerazione le specificità di Simgest e la sua struttura organizzativa e nel rispetto delle regolamentazioni emanate da Banca d'Italia, Consob e U.I.F. in materia di controllo.

Il Modello è un complesso organico di principi, regole, disposizioni e schemi organizzativi funzionali alla realizzazione e diligente gestione di un sistema di controllo e monitoraggio delle attività sensibili, al fine di prevenire la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

Destinatari del Modello sono sia i soggetti in posizione apicale, sia i soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza. Le disposizioni che seguono si applicano ad entrambe le categorie di soggetti, ove non diversamente specificato.

In linea con quanto previsto dalle Linee Guida, deve ritenersi che Simgest, ai fini che qui interessano, possa essere chiamata a rispondere anche dell'operato dei lavoratori in rapporti di parasubordinazione (quali ad esempio i consulenti finanziari) nel caso in cui ricorrano le condizioni generali previste dal D.Lgs.231/2001 ai fini della sussistenza di una responsabilità dell'Ente e che ci sia una continuità della prestazione e la coordinazione della stessa con l'attività dell'Ente.

In quanto atto di emanazione dell'organo dirigente, in conformità alle previsioni dell'articolo 6, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 231/2001, anche le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale saranno di competenza del Consiglio di Amministrazione di Simgest, ivi compreso l'inserimento di ulteriori parti relative a nuove tipologie di reato previste in futuro dal D.Lgs. 231/2001.

2.3 Struttura ed elementi costitutivi del Modello

Il presente Modello è composto da un'introduzione generale e da paragrafi dedicati, elaborati ciascuno con specifico riguardo alle differenti tipologie di reato (nei riguardi della Pubblica Amministrazione, societari, abusi di mercato, ecc.) la cui commissione è astrattamente ipotizzabile nell'interesse o a vantaggio di Simgest, e mira a predisporre un sistema strutturato e organico di procedure e attività di controllo.

In coerenza con la normativa in vigore e con le Linee Guida, sono elementi costitutivi del Modello:

- il presente documento;
- lo Statuto di Simgest;
- il Sistema di Controllo Interno in essere nella Società e conforme ai regolamenti di Banca d'Italia, Consob, U.I.F.;
- le procedure ed i protocolli adottati da Simgest, anche ai sensi del Modello;
- l'insieme delle procure e delle deleghe operative esistenti;
- il sistema sanzionatorio e disciplinare.

Il Modello si completa dei suoi allegati che ne costituiscono parte integrante:

- Allegato 1: Matrice Aree/Reati;
- Allegato 2: Elenco dei reati e sanzioni ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- Allegato 3: Decreto Legislativo 231/2001;
- Allegato 4: Linee Guida ABI.

2.4 Approccio metodologico

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 231/2001, il Modello deve in via preliminare individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati considerati dal D.Lgs. 231/2001. Le Linee Guida suggeriscono al riguardo l'opportunità di effettuare un'approfondita indagine della complessiva organizzazione dell'Ente, ovvero una

ricognizione delle aree, dei settori e degli uffici, delle relative funzioni e procedure e delle entità esterne in vario modo correlate con l'Ente stesso.

La mappatura dei settori "a rischio" richiede aggiornamenti continui nel tempo in relazione ai cambiamenti organizzativi, normativi o di mercato fronteggiati dall'Ente nel quadro della propria attività imprenditoriale, istituzionale e societaria.

Il lavoro di realizzazione del Modello si è quindi sviluppato in diverse fasi, improntate ai principi fondamentali della documentazione e della verificabilità di tutte le attività così da consentire la comprensione e la ricostruzione di ogni atto e operazione realizzata nonché la coerenza con i dettami del D.Lgs. 231/2001.

Fase I: raccolta e analisi di tutta la documentazione essenziale

Si è innanzitutto proceduto a raccogliere tutta la documentazione ufficiale disponibile presso la Società e relativa a:

- organigramma e mansionario;
- manuali operativi e procedure formalizzate;
- deleghe e procure;
- piani di verifiche e relazioni delle funzioni di controllo;
- contrattualistica rilevante.

Tali documenti sono stati quindi esaminati, al fine di costituire una piattaforma informativa della struttura e dell'operatività della Società, nonché della ripartizione dei poteri e delle competenze.

Fase II: identificazione delle attività a rischio

Si è proceduto alla individuazione e analisi di tutta l'attività della Società specificamente intesa a verificare sia i precisi contenuti, le concrete modalità operative, la ripartizione delle competenze, sia la possibilità che si realizzino le fattispecie di reato indicate dal D.Lgs. 231/2001.

Le aree a rischio di commissione di reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 sono state dunque identificate e condivise mediante interviste condotte da più soggetti, con diverse e specifiche competenze, al fine di consentire un esame congiunto di quanto esposto dagli intervistati, individuati nei soggetti con le responsabilità e comunque le migliori conoscenze dell'operatività di ciascun singolo settore di attività. Il metodo utilizzato è stato quello del "Control and Risk Assessment" (Valutazione di Controlli e Rischi guidata): al responsabile di ciascun processo indicato come sensibile è stato chiesto di valutare la frequenza e la probabilità con la quale potrebbero venire commessi, nell'esercizio delle attività, illeciti dipendenti da reato.

Le aree a rischio di commissione reati sono state individuate nelle seguenti:

- Amministrazione;
- Finanza;
- Approvvigionamenti;
- Personale;
- Commerciale;
- Processi di supporto.

Il dettaglio dei processi analizzati all'interno delle singole aree, per tipologia di reato, è riportato nei paragrafi dedicati ai reati.

I risultati degli incontri sono stati documentati con sintetiche schede descrittive.

Tali schede, oltre ad illustrare i contenuti e le modalità operative di ciascuna unità organizzativa, rappresentano i concreti profili di rischio di commissione delle ipotesi di reato ex D.Lgs. 231/2001. Per ciascuna attività si è indicata la ragione di sussistenza o insussistenza di ciascun profilo di rischio.

Ad ulteriore verifica della concretezza ed esattezza della situazione rilevata nelle schede, le stesse sono state sottoposte all'esame ed alla condivisione dei soggetti intervistati.

Fase III: identificazione e analisi degli attuali presidi al rischio

Nel corso delle interviste ai soggetti responsabili dei processi identificati a rischio si è richiesto di illustrare le procedure operative e i concreti controlli esistenti e idonei a presidiare il rischio individuato; sulla base di dette valutazioni e con il supporto di algoritmi di calcolo, si è quindi determinato il livello di criticità (alto, medio, basso), in termini di profilo del rischio effettivo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, nell'ambito di ciascun processo.

Il risultato dell'attività è stato documentato nelle schede descrittive sopra menzionate.

Fase IV: gap analysis

La situazione di rischio e dei relativi presidi riportata nelle schede è stata confrontata con le esigenze e i requisiti imposti dal D.Lgs. 231/2001 al fine di individuare le carenze del sistema esistente. Si è provveduto quindi a valutare, congiuntamente al soggetto responsabile del processo a rischio non sufficientemente presidiato, gli interventi che più efficacemente risultassero idonei a prevenire in concreto le identificate ipotesi di rischio, tenendo conto anche dell'esistenza di regole e prassi operative.

Fase V: definizione dei protocolli

Per ciascuna unità operativa in cui un'ipotesi di rischio sia stata ravvisata come sussistente, si è provveduto alla verifica della coerenza dei protocolli esistenti e, ove necessario, si è identificata la necessità di definire un protocollo di decisione contenente la disciplina che il soggetto avente la responsabilità operativa ha concorso ad illustrare come la più idonea a governare il profilo di rischio individuato.

I protocolli sono ispirati alla regola di rendere documentate e verificabili le varie fasi del processo decisionale, onde sia possibile risalire alla motivazione che ha guidato la decisione.

Tali protocolli, per gli ambiti di attività valutati a rischio, devono stabilire specifiche procedure di controllo interno, quali la separazione tra le funzioni, la partecipazione di più soggetti alla medesima attività decisionale e specifici obblighi di autorizzazione e di documentazione, in modo da costituire un valido strumento per prevenire la commissione di reati. Si è pertanto stabilito di definire procedure idonee a consentire alla Società di contrastare la commissione di reati, anche mediante l'attribuzione di poteri autorizzativi congruenti con i compiti e le responsabilità assegnate.

Ciascuno di siffatti protocolli di decisione è formalmente recepito dall'unità operativa di riferimento, rendendo quindi ufficiali ed obbligatorie le regole di condotta ivi contenute nei confronti di tutti coloro che si trovino a compiere l'attività nell'ambito della quale è stato individuato un rischio.

Tutte le informazioni raccolte sono state inserite in un database informatico dei rischi aziendali, gestito tramite un apposito applicativo, che contiene i risultati delle interviste, l'identificazione e la valutazione dei rischi e dei controlli.

3. L'Organismo di Vigilanza (OdV)

3.1 Il disposto normativo

L'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 231/2001 dispone che l'Ente non risponde se prova:

- che l'organo dirigente ha adottato ed attuato un Modello di organizzazione idoneo;
- che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza di detto Modello e di curarne l'aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

La previsione normativa di un "organismo dell'Ente", unitamente alle considerazioni espresse, sul punto nella relazione illustrativa al D.Lgs. 231/2001, fanno ritenere che esso non possa essere identificato con un soggetto esterno all'Ente medesimo.

3.2 Requisiti dell'Organismo di Vigilanza

Come chiarito anche dalle Linee Guida, per conformarsi al dettato normativo e poter svolgere al meglio i propri compiti, l'OdV deve rispondere a determinate caratteristiche, ovvero:

- *stabilità e continuità*: l'OdV deve essere istituito in modo stabile all'interno dell'organizzazione aziendale, in modo da poter esercitare la propria attività di monitoraggio ed aggiornamento del modello in modo continuativo, attuando tutte le modifiche rese necessarie dall'eventuale mutamento dell'attività o dell'organizzazione aziendale. Deve divenire un costante punto di riferimento per tutti coloro che intendono effettuare segnalazioni ovvero richiedere indicazioni e pareri sulle condotte da osservare.
- *indipendenza ed autonomia*: l'OdV deve poter esercitare le proprie funzioni con indipendenza di giudizio e autonomia di iniziativa ed operativa, in modo da poter vigilare sull'applicazione del modello anche da parte degli organi di vertice dell'Ente. Tali caratteristiche presuppongono che l'OdV sia collocato, all'interno dell'organigramma aziendale, in una posizione gerarchicamente elevata, e che riferisca unicamente ai massimi vertici aziendali (Presidente, Vice Presidente, Consiglio di Amministrazione) e che i membri dell'OdV siano estranei alla gestione operativa dell'Ente;
- *professionalità*: occorre garantire la concreta possibilità di azione all'OdV in un contesto che richiede sia capacità di valutazione e gestione dei rischi, sia competenze e conoscenze in materia di analisi delle procedure, di organizzazione e controllo aziendale e di pratica professionale;
- *onorabilità*: i membri dell'OdV devono possedere requisiti di autorevolezza morale ed onorabilità.

3.3 Nomina e composizione dell'Organismo di Vigilanza

In considerazione della specifica realtà aziendale di Simgest, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di attribuire il ruolo di OdV ad un organo costituito in forma collegiale.

La forma collegiale è stata infatti, ritenuta maggiormente funzionale ed idonea rispetto a quella monocratica, tenuto conto anche delle direttive contenute nelle Linee Guida ABI: *“il requisito della collegialità dell'organismo è, in via generale, da ritenersi opportuno: la diversificazione delle competenze dei singoli e la eterogeneità delle funzioni svolte all'interno della Società contribuiscono, infatti, ad alimentare la dialettica, che è presupposto distintivo per decisioni meditate e consapevoli”*.

I componenti dell'OdV sono stati pertanto individuati come segue:

- un Amministratore non esecutivo;
- il Responsabile Funzione di Controllo di Conformità (funzione esternalizzata);
- un consulente esterno.

Tale soluzione è stata riconosciuta come la più adeguata sulla base del possesso, in capo a ciascuno di essi, dei seguenti requisiti:

1. approfondita conoscenza dell'attività e della realtà aziendale;
2. autonomia e indipendenza di giudizio, connesse alla natura di amministratori non esecutivi¹, conformemente alle direttive espresse nelle Linee Guida sul punto;
3. collegamento diretto con il vertice aziendale, con il Collegio Sindacale e con le funzioni di controllo interno;
4. capacità professionali, competenze e specifica cultura in materia di verifiche delle procedure e di controllo aziendale.

Sono, pertanto, previste le seguenti cause di incompatibilità o di decadenza dall'ufficio:

- trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c., ovvero interdizione, inabilitazione, fallimento o condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- l'essere membri esecutivi del Consiglio di Amministrazione o direttori generali di Simgest, della controllante o della Società di Revisione cui è stato conferito l'incarico di revisione contabile, ai sensi della vigente normativa, o revisori da questa incaricati;
- l'avere relazioni di coniugio, parentela o affinità fino al quarto grado con i soggetti indicati al punto precedente;
- l'aver intrattenuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato, nell'ultimo biennio, con entità con le quali, o nei confronti delle quali, possono essere compiuti i reati e gli illeciti di cui al D. Lgs. 231/2001;
- intrattenere, direttamente o indirettamente, relazioni economiche con la Società, con la controllante, con gli amministratori esecutivi, con l'azionista o gruppo di azionisti

¹ Per la definizione di amministratore “esecutivo” può farsi riferimento al nuovo Codice di Autodisciplina delle società quotate, ancorché l'adozione dello stesso non sia obbligatorio per la Società, nel quale in maniera chiara si definisce che devono intendersi come “esecutivi”:

- gli amministratori delegati della Società, di una controllata o della controllante;
- quelli che ricoprono incarichi direttivi nella Società, in una controllata o nella controllante, quando l'incarico riguarda anche la Società;
- gli amministratori facenti parte del Comitato esecutivo della Società quando manchi l'identificazione di un amministratore delegato o quanto la partecipazione al Comitato esecutivo comporti il coinvolgimento sistematico dei suoi componenti nella gestione corrente della Società.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può essere considerato esecutivo quando è titolare di specifiche deleghe gestionali, mentre l'attribuzione di poteri di gestione per i soli casi di urgenza non vale di per sé a configurare il Presidente come amministratore “esecutivo”, salvo che tali poteri non siano di fatto utilizzati con notevole frequenza.

che esercitano il controllo sulla Società, di rilevanza tale da condizionare l'autonomia di giudizio e compromettere l'indipendenza;

- essere titolare, direttamente o indirettamente, di partecipazioni azionarie di entità tale da esercitare il controllo o una influenza notevole sulla Società.

Ulteriore causa di cessazione dall'incarico di componente dell'OdV è rappresentata dalla decadenza dalla funzione o carica (es. Consigliere di Amministrazione) ricoperta al momento della nomina e in virtù della quale l'incarico è stato attribuito.

I membri dell'OdV devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti, per tutti gli amministratori, dalle Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia e non avere riportato condanne, anche non definitive, per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

Il Consiglio di Amministrazione valuta, preventivamente all'insediamento dell'interessato e successivamente, con adeguata periodicità, la sussistenza dei predetti requisiti soggettivi in capo ai membri dell'OdV. Il venir meno di uno di essi, ovvero l'insorgenza di cause di incompatibilità, in costanza del mandato, determina la decadenza dall'incarico di componente dell'OdV e, in tal caso, il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla nomina del membro mancante, nel rispetto dei principi indicati.

L'OdV di Simgest resta in carica 2 esercizi, è rieleggibile e i suoi membri possono essere revocati dal Consiglio di Amministrazione solo per giusta causa. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla sostituzione del membro revocato.

L'OdV decade per la revoca di tutti i suoi membri. In tal caso il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla sua ricostituzione.

Tenuto conto dei compiti e delle responsabilità attribuite, nonché delle specifiche conoscenze professionali richieste, l'OdV può avvalersi del supporto di altre funzioni interne nonché di consulenti esterni.

Il compenso dei membri dell'OdV è determinato dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina e rimane invariato per l'intero periodo di durata dell'incarico.

3.4 Compiti e regole di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza

3.4.1 Il disposto normativo

L'art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 231/2001, quanto ai compiti dell'OdV, prevede che esso debba:

- vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- curarne l'aggiornamento.

La medesima disposizione, quanto ai requisiti dell'OdV, prevede che esso debba essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

3.4.2 Compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza

Le funzioni ed i compiti che vengono attribuiti dal Consiglio di Amministrazione all'OdV sono i seguenti:

- valutare l'idoneità e l'adeguatezza del Modello, in relazione alle specifiche attività svolte dall'Ente ed alla sua organizzazione, al fine di evitare la commissione delle categorie di reati per la prevenzione dei quali il Modello è stato introdotto;

- vigilare sulla rispondenza dei comportamenti concretamente realizzati all'interno dell'Ente con quanto previsto nel Modello, evidenziandone gli scostamenti, al fine di apportare eventuali adeguamenti alle attività realmente svolte;
- curare l'aggiornamento del Modello attraverso la verifica circa l'eventuale mutamento delle condizioni aziendali e l'analisi della efficacia e funzionalità delle modifiche proposte.

Al fine di espletare detti compiti, senza che l'elencazione che segue possa intendersi esaustiva delle attività da porre in essere, l'OdV dovrà:

- monitorare ed interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del Modello rispetto a tale normativa, segnalando al Consiglio di Amministrazione le possibili aree di intervento;
- formulare proposte in merito alla necessità di aggiornamento e adeguamento del Modello adottato;
- assicurare, con il supporto delle strutture aziendali competenti, il mantenimento e l'aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle aree a rischio, ai fini dell'attività di vigilanza;
- elaborare le risultanze delle attività di controllo sulla base delle verifiche;
- segnalare al Consiglio di Amministrazione eventuali notizie di violazione del Modello;
- predisporre relazioni informative periodiche al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, come descritto al successivo punto 3.4.4.;
- monitorare le iniziative volte alla diffusione e alla conoscenza del Modello, e quelle finalizzate alla formazione dei Destinatari e ad assicurare i flussi informativi verso l'OdV.

In relazione allo specifico compito di monitoraggio e di aggiornamento del Modello l'OdV sottopone lo stesso a due tipi di verifiche periodiche:

- verifiche sugli atti: verifica dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi da Simgest nelle aree di attività a rischio;
- verifiche sulle procedure: verifica dell'effettivo funzionamento del Modello e delle relative procedure, secondo gli standard professionali in materia di internal auditing.

Tali verifiche tengono conto delle eventuali segnalazioni ricevute e dei risultati di interviste da realizzarsi tra i Destinatari del Modello.

Ferme restando le competenze di vigilanza interna previste dalla legge, le attività poste in essere dall'OdV non potranno essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale.

I membri dell'OdV devono adempiere ai loro doveri con la diligenza del mandatario e sono responsabili della verità delle loro attestazioni.

L'OdV, al fine di poter assolvere in modo esaustivo ai propri compiti, deve:

- disporre di mezzi finanziari adeguati per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo previste dal Modello. In tal senso il Consiglio di Amministrazione approva annualmente, su proposta dell'OdV, la previsione delle spese per l'anno in corso nonché il consuntivo delle spese dell'anno precedente;
- essere dotato di poteri di richiesta ed acquisizione di dati, documenti e informazioni da e verso ogni livello e settore della Società;

- essere dotato di poteri di indagine, ispezione e accertamento dei comportamenti (anche mediante interrogazione del personale con garanzia di segretezza e anonimato), nonché di proposta di eventuali sanzioni a carico dei soggetti che non abbiano rispettato le prescrizioni contenute nel Modello.

Tutte la documentazione concernente l'attività svolta dall'OdV (segnalazioni, informative, ispezioni, accertamenti, relazioni ecc.) è conservata per un periodo di almeno 5 anni (fatti salvi eventuali ulteriori obblighi di conservazione previsti da specifiche norme) in apposito archivio, il cui accesso è consentito esclusivamente ai componenti dell'OdV.

3.4.3 Regole di funzionamento

Spetta allo stesso OdV procedere, fra i suoi componenti, alla nomina di un membro con funzioni di Presidente e di un membro con funzioni di Segretario.

Il Presidente assente o impossibilitato è sostituito in tutte le sue attribuzioni dal membro più anziano per età.

L'OdV si riunisce con cadenza almeno trimestrale, su convocazione del Presidente.

E' inoltre convocato dal Presidente ogniqualvolta il medesimo ne ravvisi la necessità, nel luogo fissato, a mezzo di apposito avviso trasmesso a tutti i componenti, nonché in caso di richiesta anche di uno solo dei suoi componenti ovvero di uno degli altri organi sociali quali il Collegio Sindacale o il Consiglio di Amministrazione.

La convocazione è effettuata con un preavviso di almeno dieci giorni, salvo il caso d'urgenza, mediante comunicazione scritta che riporta gli argomenti posti all'ordine del giorno ed è corredata dalle informazioni necessarie per la discussione.

Il Presidente ed il Segretario redigono e sottoscrivono i verbali delle riunioni che vengono conservati a cura del Segretario in ordine cronologico.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. A parità dei voti prevale quello di chi presiede la riunione.

L'assenza ingiustificata per più di due riunioni consecutive comporta la decadenza dalla carica.

Alle adunanze dell'OdV possono partecipare, con funzione informativa e consultiva, altri soggetti (membri del Collegio Sindacale, Società di Revisione ecc.) qualora espressamente invitati dall'OdV.

3.4.4 Rapporti tra l'Organismo di Vigilanza e gli Organi Sociali

Pur nel rispetto dei principi di autonomia e indipendenza, al fine di consentire che l'OdV esplichi la massima efficacia operativa, è necessaria l'istituzione di specifici canali di comunicazione e adeguati meccanismi di collaborazione tra l'OdV e gli altri Organi Sociali di Simgest.

A tal fine l'OdV relaziona il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale:

- annualmente, sullo stato di attuazione del Modello, evidenziando le attività di verifica e di controllo compiute, l'esito di dette attività, le eventuali lacune del Modello emerse, i suggerimenti per le eventuali azioni da intraprendere. In tale occasione presenterà altresì il piano annuale delle verifiche predisposto per l'anno successivo.

L'OdV potrà chiedere di essere sentito dal Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta ritenga opportuno un esame o un intervento di siffatto organo in materie inerenti il funzionamento e l'efficace attuazione del Modello.

L'OdV potrà, a sua volta, essere convocato in ogni momento dal Consiglio di Amministrazione e dagli altri Organi Sociali per riferire su particolari eventi o situazioni relative al funzionamento e al rispetto del Modello.

A garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo, l'OdV ha inoltre la possibilità, al fine di un pieno e corretto esercizio dei suoi poteri, di chiedere chiarimenti o informazioni direttamente al Direttore Generale.

3.4.5 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, il D.Lgs. 231/2001 enuncia anche l'istituzione di obblighi informativi nei confronti dell'OdV.

I flussi informativi hanno ad oggetto tutte le informazioni e tutti i documenti che devono essere portati a conoscenza dell'OdV, secondo quanto previsto dai protocolli e da ciascuna parte che concorre a costituire il Modello.

In particolare:

- a) obblighi di segnalazione delle violazioni a carico di tutti i Destinatari del Modello;
- b) obblighi di informazione relativi ad atti ufficiali a carico dei Destinatari del Modello e/o delle Funzioni interessate.

In relazione al punto a) valgono le seguenti prescrizioni:

- le segnalazioni devono essere in forma scritta e non anonima;
- l'OdV valuta le segnalazioni ricevute e prende conseguenti iniziative a propria ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad un'indagine interna;
- l'OdV garantisce i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di Simgest o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;

Al fine di facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'OdV, è prevista l'istituzione di canali informativi dedicati.

L'OdV raccoglie le eventuali segnalazioni, ricevute anche da parte di terzi (ad esempio reclami dei clienti), relative alla violazione/sospetto di violazione del Modello o comunque a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate da Simgest.

In relazione a questo punto si segnala inoltre che Simgest, conformandosi alla Legge 30 novembre 2017, n. 179 "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato (Whistleblowing)*", ha provveduto ad emettere un documento di "*Policy Whistleblowing – Procedura per le segnalazioni di illeciti e irregolarità*" che definisce il sistema interno di segnalazioni di Simgest in conformità agli obblighi previsti dalla normativa vigente. La Società ha infatti recepito i seguenti elementi:

- a. predisposizione di uno o più canali che consentano ai soggetti apicali e sottoposti (art 5, comma 1, lettere a) e b) del D. Lgs 231/2001), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte (tali canali devono garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione);
- b. predisposizione di almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- c. la previsione del divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

applicazione di sanzioni - nel sistema disciplinare adottato - nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate (su questo aspetto si veda anche cap. 7 "Sistema disciplinare"). Con riferimento al punto b), devono senza indugio essere trasmesse all'OdV le informazioni concernenti:

- il sistema delle deleghe e l'organigramma tempo per tempo vigenti;
- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.Lgs. 231/2001 commessi nell'interesse o a vantaggio di Simgest;
- l'avvio di un procedimento giudiziario per i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- ogni atto/documento relativo a finanziamenti pubblici ricevuti dalla Società;
- i prospetti riepilogativi redatti a seguito di gare pubbliche ovvero di trattative private con enti pubblici;
- gli eventuali rapporti preparati dai responsabili delle funzioni aziendali nell'ambito della propria attività, dai quali si evincano fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza del D.Lgs. 231/2001;
- gli interventi organizzativi e normativi diretti all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello;
- le notizie in merito ai procedimenti disciplinari avviati, alle eventuali sanzioni applicate ovvero all'archiviazione di tali procedimenti, con le relative motivazioni.

4. I reati ex D. Lgs. 231/2001 in Simgest

La tabella di seguito riportata mostra le aree di attività sensibili in relazione alle tipologie di reati rilevanti per la Società, secondo le modalità di classificazione adottate internamente.

MATRICE PROCESSI / REATI		Reati contro la Pubblica Amministrazione e inascolto alla giustizia	Reati informatici e di violazione del diritto d'autore	Reati societari	Reati aventi finalità di terrorismo o eversione ordine democratico	Reati di market abuse	Reati transnazionali e di criminalità organizzata	Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime	Reati di ricettazione, riciclaggio	Reati di falsità in segni di riconoscimento e contro l'industria e commercio	Reati ambientali	Impiego di cittadini senza regolare permesso di soggiorno
Amministrazione	Contabilità e imposte	✓										
	Gestione rapporti con Autorità di Vigilanza/Organi Ispettivi	✓		✓		✓			✓			
	Gestione risorse finanziarie			✓								
	Operazioni societarie straordinarie	✓		✓								
	Predisposizione di bilancio			✓								
	Regalie, omaggi, sponsorizzazioni	✓		✓								
Approvvigionamento	Incarichi e consulenze	✓		✓								
	Selezione e acquisto di materiali e servizi	✓		✓								
Finanza	Gestione rapporti con clienti	✓			✓	✓	✓		✓			
	Gestione di portafogli	✓				✓						
	Raccolta ordini, negoziazione e collocamento	✓				✓						
Personale	Gestione del personale	✓						✓				✓
	Selezione del personale	✓		✓								✓
Commerciale	Accordi commerciali con controparti									✓		
	Predisposizione materiale pubblicitario									✓		
Rapporti con i soci	Gestione rapporti con i soci					✓						
Supporto	Gestione del contenzioso	✓										
	Gestione dei Sistemi Informativi	✓	✓									
	Gestione smaltimento rifiuti										✓	

Si evidenzia che in relazione ai reati informatici e ai reati contro la salute e sicurezza sul lavoro pur interessando trasversalmente tutta la Società sono state individuate nella tabella precedente i macro processi che descrivono le attività maggiormente sensibili compresi gli ambiti di verifica e controllo affinché le relative normative ricomprese nel Decreto vengano rispettate.

Per quel che riguarda i reati previsti all'art. 24ter (delitti di criminalità organizzata) del decreto e dalla legge 146/2006 (reati transnazionali) va osservato come la maggior parte delle fattispecie penali in esso richiamate siano da considerare del tutto estranee alle attività della Società, nonché assolutamente contrarie ai valori e principi che ne hanno da sempre ispirato l'agire; si tratta in particolare delle fattispecie di sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, dell'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope, del contrabbando di tabacchi lavorati esteri, dell'illegale fabbricazione e detenzione di armi. Si specifica altresì che i reati di criminalità organizzata e i reati transnazionali sono stati comunque oggetto dell'analisi.

Nei capitoli successivi del presente documento sono illustrate le diverse fattispecie di reato riportate in tabella. Tra queste non rientrano le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili e i delitti contro la personalità individuale in quanto, seppur previste dal D. Lgs. 231/01, dall'analisi effettuata sono risultate non concretamente realizzabili nell'ambito delle attività della Società.

4.1 I reati contro la Pubblica Amministrazione e di intralcio alla giustizia

4.1.1 Definizione di pubblica amministrazione e di soggetti incaricati di pubblico servizio

I reati contro la Pubblica Amministrazione sono disciplinati dal titolo II del libro secondo del codice penale.

Il D.Lgs. 231/01 individua, fra le diverse fattispecie, le ipotesi corruttive, nelle varie forme, di malversazione ai danni dello stato e di indebita percezione di erogazioni pubbliche, cui si aggiungono la truffa ai danni dello stato e la frode informatica, di cui agli artt. art. 640, Il comma, n. 1, 640 bis e 640 ter c.p.

Il soggetto passivo del reato è quindi la Pubblica Amministrazione, secondo l'accezione estesa individuata dalla giurisprudenza che ha fornito alcuni indici rivelatori del carattere pubblicistico di un Ente, quali:

- la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- la presenza di una convenzione e/o concessione con la Pubblica Amministrazione;
- l'apporto finanziario da parte dello Stato;
- la presenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica.

L'applicazione pratica di tali principi presenta spesso elementi di criticità. Tenuto conto della rilevanza attribuita dal D.Lgs. 231/2001, Simgest ritiene di adottare un criterio prudenziale, optando per una interpretazione ampia del concetto di Pubblica Amministrazione, fino ad includere anche soggetti che, sebbene presentino formalmente una natura privatistica, sono contraddistinti dal carattere pubblicistico dell'attività esercitata ovvero dalla rilevante presenza di partecipazioni da parte di soggetti pubblici.

Pertanto si fornisce un'elencazione volutamente ampia, ma non esaustiva, degli enti pubblici:

- Amministrazioni dello Stato, Regioni, enti territoriali e locali, altri enti pubblici non economici, organismi di diritto pubblico comunque denominati e loro associazioni, quali:
 - Camera e Senato, Ministeri, Regioni, Province e Comuni;
 - Magistratura, Forze Armate e di Polizia (Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Municipale, etc.);
 - ISVAP, Banca d'Italia, Ufficio Italiano Cambi, CONSOB, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas;
 - Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e del Territorio, Amministrazioni, aziende e enti del Servizio Sanitario Nazionale, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, Istituti e Scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, Istituzioni universitarie;
 - ACI - Automobile Club d'Italia, ASI - Agenzia Spaziale italiana, CNEL – Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche, CONI - Comitato Olimpico Nazionale, CRI - Croce Rossa

italiana, ENEA - Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, ENPALS - Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, ICE - Istituto nazionale per il commercio estero, INAIL - Istituto nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro, INPDAP - Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, INPS - Istituto nazionale della previdenza sociale, ISS - Istituto superiore di sanità, ISAE - Istituto di Studi e Analisi Economica, ISTAT - Istituto nazionale di statistica, IPZS - Istituto poligrafico e zecca dello Stato, Amministrazione dei Monopoli di Stato;

- Organi della Commissione Europea, Pubblica Amministrazione di Stati esteri;
- Imprese pubbliche e soggetti privati che adempiono una funzione pubblicistica, quali:
 - Poste Italiane S.p.A., RAI - Radiotelevisione Italiana, Ferrovie dello Stato;
 - Enel S.p.A., Eni S.p.A., Telecom Italia S.p.A., Hera S.p.A.

Le figure che assumono rilevanza al fine della commissione di tali tipologie di reato sono quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio:

- ai sensi dell'art. 357, comma 1 del Codice Penale, è considerato pubblico ufficiale colui il quale esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa;
- ai sensi dell'art. 358 del Codice Penale, "sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

In sostanza l'elemento discriminante per individuare se un soggetto rivesta o meno la qualità di incaricato di un pubblico servizio è rappresentato non dalla natura giuridica dell'Ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto, le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale².

² La Corte di Cassazione è più volte intervenuta per cercare di esemplificare le due nozioni. Si segnalano, pertanto, alcune pronunce, al fine di chiarire l'applicazione pratica che ne ha fatto la giurisprudenza.

Sono considerati pubblici ufficiali:

- tutti coloro che, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, possono e debbono formare e manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione oppure esercitare, indipendentemente da formali investiture, poteri autorizzativi, deliberativi o certificativi (Cass. Pen., sez. un., 11.7.1992, n. 7598);
- gli operatori di istituti di credito - normalmente esclusi dall'ambito pubblico - per le attività svolte dai medesimi istituti nelle vesti di banche agenti o delegate dall'amministrazione finanziaria (Cass. Pen., sez. VI, 24.4.1997, n. 3882);
- gli organi amministrativi e il presidente di società privata concessionaria di autostrade, ovvero concessionaria dell'ANAS, in quanto dette società assolvono la funzione di protezione dell'interesse pubblico affidata originariamente all'Ente concedente (Cass. Pen., sez. III, 13.9.1993, n. 1806);
- i dipendenti dell'Ente delle Ferrovie dello Stato anche dopo la trasformazione in S.p.A., in quanto vengono conservate le caratteristiche proprie dell'originaria natura pubblicistica (Cass. Pen. sez. I, 23.9.2000, n. 10027);
- i componenti le commissioni di gara d'appalto per le forniture alle Unità sanitarie locali, dotati di poteri certificativi che concorrono a manifestare la volontà dell'amministrazione (Cass. Pen., sez. VI, 4.1.1996, n. 96).

Sono stati considerati incaricati di un pubblico servizio:

- gli amministratori degli enti fieristici, poiché gli stessi svolgono un'attività caratterizzata da fini sociali (Cass. Pen., sez. VI, 11.4.1997, n. 3403);

Pertanto, i destinatari del Modello devono prestare la massima attenzione nei rapporti, di qualsiasi tipo ed a qualsiasi livello, con i soggetti sopra elencati ed i loro dirigenti, dipendenti e collaboratori.

Altrettanta cautela deve essere osservata nei casi in cui Simgest dovesse porre in essere attività quale concessionario di un pubblico servizio.

4.1.2 Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione elencati agli artt. 24, 25 e 25 decies, rubricato “*Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria*” del D.Lgs. 231/2001, descritti nel dettaglio nelle Linee Guida ABI, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo ad Simgest.

A) Fattispecie corruttive

- Art. 317 del Codice Penale - Concussione
- Art. 318 del Codice Penale - Corruzione per un atto d’ufficio
- Art. 319 del Codice Penale - Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio
- Art. 319-bis del Codice Penale - Circostanze aggravanti
- Art. 319-ter del Codice Penale - Corruzione in atti giudiziari
- Art 319-quater del Codice Penale - Indebita induzione a dare o promettere denaro o altra utilità
- Art. 320 del Codice Penale - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
- Art 321 del Codice Penale – Pene per il corruttore Art. 322 del Codice Penale - Istigazione alla corruzione
- Art. 322-bis del Codice Penale – Peculato, concussione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri

Fattispecie

- Offrire o promettere, direttamente o tramite terzi, una retribuzione non dovuta, in denaro o altra utilità, ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio affinché egli compia un determinato atto di ufficio, lo ometta, lo ritardi, ovvero compia un atto contrario ai doveri di ufficio, anche nel caso si tratti di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.
- Un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

-
- gli impiegati postali addetti alla selezione e allo smaltimento della corrispondenza, anche dopo che l’Ente poste è stato trasformato in società per azioni, poiché i servizi postali e quelli di telecomunicazione appartengono al novero dei servizi pubblici (Cass. Pen, sez. VI, 25.9.1998, n. 10138).

In ogni caso, ai fini della realizzazione delle diverse fattispecie di reato, così come tipizzate dal Legislatore, le due figure di pubblico ufficiale e di incaricato di un pubblico servizio finiscono sostanzialmente per coincidere.

Esempio

- Dare indebitamente del denaro ad un funzionario di un Ente pubblico per ottenere l'assegnazione di una gara d'appalto indetta da detto Ente.
- Pagare una parcella maggiorata a legali in contatto con Organi giudiziari affinché utilizzino tali somme per orientare favorevolmente l'esito di un processo a carico di Simgest.

B) Reati in tema di erogazioni pubbliche

- Art. 316-bis del Codice Penale - Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea

Fattispecie

- Indebita destinazione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti, ricevuti dallo Stato, altri enti pubblici o Organismi comunitari e destinati alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse.

Esempio

Destinazione ad altro uso di finanziamenti a fondo perduto destinati alla formazione.

- Art. 316-ter del Codice Penale – Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

Fattispecie

- Produrre documentazione o rendere dichiarazioni non veritiere od omissive al fine di percepire indebitamente erogazioni pubbliche, nazionali e comunitarie, in forma di contributi, finanziamenti, altre erogazioni.

Esempio

Falsificare i questionari finalizzati ad ottenere finanziamenti pubblici per la formazione del personale dipendente.

C) Truffa e frode ai danni dello Stato

- Art. 640 del Codice Penale – Truffa ai danni dello Stato
- Art. 640-bis del Codice Penale – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
- Art. 640 ter del Codice Penale – Frode informatica

Fattispecie

- Procurare, mediante artifici o raggiri, un ingiusto profitto a Simgest a danno dello Stato o di un altro Ente pubblico.
- Alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenire senza diritto, con qualsiasi modalità, su dati, informazioni o programmi

contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procurando a Simgest un ingiusto profitto a danno dello Stato o di un altro Ente pubblico.

Esempio

- Nel predisporre la documentazione necessaria per la partecipazione ad una gara, fornire dati non veritieri per ottenerne l'aggiudicazione.
- Alterazione del sistema di trasmissione dei dati da inviare alle Autorità di Vigilanza al fine di conseguire un vantaggio per Simgest.

D) Intralcio alla giustizia

- Art. 377 bis c.p. – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Fattispecie

- Esercitare violenza o minaccia o offerta o promessa di denaro o altra utilità per indurre a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

Esempio

- Pressioni o minacce o promesse di utilità del diretto superiore al dipendente chiamato in un procedimento penale al fine di non rendere dichiarazioni che potrebbero danneggiare la Società

4.1.3 Processi a rischio

I reati considerati trovano come presupposto l'esistenza di rapporti con la Pubblica Amministrazione, intesa in senso lato e tale da ricomprendere anche la Pubblica Amministrazione di Stati esteri e gli Organi Comunitari. Le aree di attività ritenute più a rischio ai fini del presente Modello sono le seguenti:

<u>Area</u>	<u>Processo</u>
Amministrazione	Gestione dei rapporti con Autorità di Vigilanza/Organi Ispettivi
Amministrazione	Operazioni societarie straordinarie
Amministrazione	Regalie, omaggi, sponsorizzazioni
Approvvigionamento	Selezione e acquisto di materiali e servizi
Approvvigionamento	Incarichi e consulenze
Finanza	Gestione rapporti con clienti
Finanza	Raccolta e negoziazione
Finanza	Gestioni patrimoniali
Personale	Selezione del personale

Personale	Gestione personale
Supporto	Gestione del contenzioso
Supporto	Gestione del Sistema Informativo

4.1.4 Principi di comportamento

Ai Destinatari del Modello è fatto divieto di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato qui considerate (artt. 24 e 25 e 25 decies del D.Lgs 231/2001);
- porre in essere comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle qui considerate, possono potenzialmente diventarlo.

I rapporti istituzionali con Autorità ed Enti pubblici sono riservati esclusivamente alle funzioni competenti ed alle responsabilità a ciò delegate, e vanno esercitati in maniera trasparente, rigorosa e coerente, evitando atteggiamenti dai quali possano dedursi tentativi di influenzare l'attività delle medesime Autorità.

Inoltre, nei rapporti di carattere istituzionale e commerciale anche in ambito europeo ed internazionale, ed in particolare nelle relazioni coinvolgenti la Comunità Europea, la Pubblica Amministrazione e l'Autorità Giudiziaria, non è in nessun caso consentito offrire e/o promettere indebitamente a funzionari e impiegati pubblici beni, doni o altra utilità. Lo stesso divieto riguarda le promesse o le offerte fatte, in occasione dei menzionati rapporti, a favore di soggetti terzi.

Nella selezione dei fornitori e nel conferimento degli incarichi professionali si devono rispettare meccanismi oggettivi e trasparenti di selezione, ispirati a principi di competenza, economicità, trasparenza e correttezza, e si deve procedere a documentare in maniera adeguata le fasi inerenti l'instaurazione, la gestione e la cessazione dei menzionati rapporti.

Tutti i compensi e/o le somme a qualsiasi titolo corrisposte agli assegnatari di incarichi di natura professionale dovranno essere adeguatamente documentati e comunque proporzionati all'attività svolta, anche in considerazione delle condizioni di mercato.

La valutazione del personale da assumere è effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati rispetto alle esigenze aziendali, salvaguardando le pari opportunità per tutti i soggetti interessati. L'erogazione di premi, gli aumenti di stipendio e i passaggi di livello devono essere basati su criteri di merito, riconducibili a valutazioni effettuate attraverso parametri predefiniti, e devono essere opportunamente documentati.

Il rimborso delle spese sostenute dai dipendenti, i pagamento nonché ogni utilizzo delle disponibilità liquide, devono rispettare le apposite procedure di autorizzazione.

Al fine di rispettare quanto precedentemente indicato è fatto espresso divieto di:

- promettere o effettuare erogazioni in denaro per finalità diverse da quelle istituzionali e di servizio;
- effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla mera promozione dell'immagine aziendale;
- promettere o concedere omaggi/regalie non di modico valore;
- fornire, o promettere di fornire, informazioni e/o documenti riservati;
- riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni, ivi compresi i legali, che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti;

- fornire, o promettere di fornire, impropriamente a pubblici ufficiali o persone incaricate di pubblico servizio, anche tramite terzi, l'esecuzione di opere o servizi, quali la ristrutturazione di un edificio privato;
- promettere o accordare vantaggi di qualsiasi natura (ad esempio, promettere di assumere parenti/affini/amici, favorire determinati fornitori e sub-fornitori) a pubblici ufficiali o persone incaricate di pubblico servizio al fine, ad esempio, di conseguire l'assegnazione di una gara o la concessione di un finanziamento pubblico agevolato;
- esibire alla Pubblica Amministrazione documenti/dati falsi o alterati;
- omettere informazioni dovute al fine di orientare a proprio favore le decisioni della Pubblica Amministrazione;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre la Pubblica Amministrazione in errore nella valutazione tecnico-economica dei prodotti e servizi offerti/forniti;
- destinare contributi/sovvenzioni/finanziamenti pubblici a finalità diverse da quelle per le quali sono stati ottenuti;
- accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi della Pubblica Amministrazione per ottenere e/o modificare informazioni a vantaggio di Simgest.

Tutti i divieti di cui sopra si intendono estesi a comportamenti messi in atto anche indirettamente, attraverso terzi fiduciari.

4.2 I reati societari

4.2.1 Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce ai reati societari, secondo le fattispecie contemplate dall'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo a Simgest.

A) Falsità in comunicazioni, prospetti e relazioni

- Art. 2621 del Codice Civile - False comunicazioni sociali
- Art. 2621-bis Codice Civile - Fatti di lieve entità
- Art. 2622 del Codice Civile - False comunicazioni sociali delle società quotate
- Art. 2623 e 173-bis del D.Lgs. 58/1998 - Falso in prospetto
- Art. 2637 del Codice Civile – Aggiotaggio

Fattispecie

- Esposizioni non veritiere in bilanci, relazioni, comunicazioni sociali od omissioni di informazioni obbligatorie relativamente alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, per ingannare i soci o il pubblico.

Esempio

Esporre in modo non veritiero a bilancio le valutazioni di crediti allo scopo di alterare in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica e patrimoniale di Simgest.

B) Tutela penale del capitale sociale

- Art. 2626 del Codice Civile - Indebita restituzione dei conferimenti
- Art. 2627 del Codice Civile - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve
- Art. 2628 del Codice Civile - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante
- Art. 2629 del Codice Civile – Operazioni in pregiudizio dei creditori
- Art. 2632 del Codice Civile - Formazione fittizia del capitale

Fattispecie

- Restituzione, anche simulata, di conferimenti ai soci ovvero liberazione dei soci dall'obbligo di eseguire i conferimenti, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale.
- Ripartizione di utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva.
- Ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che per legge non possono essere distribuite.
- Acquisto o sottoscrizione di azioni o quote della società o della società controllante a scapito dell'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili.
- Riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, al di fuori delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, con danno di questi ultimi.
- Formazione o aumento fittizio del capitale della società mediante il ricorso a vari strumenti o operazioni.
- Atti di disposizione dei beni sociali, con danno patrimoniale per la società, possedendosi un interesse personale in conflitto con quello della società, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Esempio

- Originare in capo al socio un credito fittizio allo scopo di compensare il credito del socio con il debito per conferimento.
- Stipulare contratti fittizi con un socio allo scopo di distribuire utili.
- Acquistare o sottoscrivere azioni di Simgest o della sua controllante al di fuori dei casi contemplati agli articoli 2357 e 2359-bis del Codice Civile, causando una lesione all'integrità del patrimonio sociale.
- Operazioni di fusione suscettibili di far concorrere scientemente i creditori di una società potenzialmente solida e patrimonializzata con i creditori di un'altra società in cattive condizioni patrimoniali.
- Formare o aumentare fittiziamente il capitale di Simgest mediante il ricorso a vari strumenti o operazioni.

- Disposizioni di beni sociali a valori pregiudizievoli in favore di società in cui si possiedono partecipazioni in misura rilevante.

C) Tutela penale del funzionamento della società

- Art. 2625 del Codice Civile – Impedito controllo
- Art. 2624 del Codice Civile – Falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni delle società di revisione

Fattispecie

Impedimento, mediante azioni od omissioni, dello svolgimento di controlli da parte dei soci, del Collegio Sindacale o della Società di Revisione, in danno ai soci.

Esempio

Consegnare documentazione fiscale non veritiera alla Società di Revisione e al Collegio Sindacale.

- Art. 2629-bis del Codice Civile - Omessa comunicazione del conflitto d'interessi.

Fattispecie

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea, diffusi tra il pubblico in misura rilevante ovvero un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del Testo Unico Bancario (n. 385 del 1° settembre 1993) e del T.U.F. che non dà notizia degli interessi di cui è portatore, per conto proprio o di terzi, nell'ambito di una determinata operazione societaria.

- Art. 2636 del Codice Civile – Illecita influenza sull'assemblea

Fattispecie

Determinazione di maggioranze in assemblea mediante il compimento di atti simulati o fraudolenti.

Esempio

Ammissione al voto di soggetti non aventi diritto perché, ad esempio, in conflitto di interesse con la società.

D) Tutela penale delle funzioni di vigilanza

- Art. 2638 del Codice Civile – Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Fattispecie

- Esposizione di fatti non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società ovvero occultamento di fatti sulla suddetta situazione che si sarebbero dovuti comunicare.
- Omissione di comunicazioni obbligatorie.

Esempio

- Compilare con dati non corrispondenti al vero i moduli di vigilanza con l'obiettivo di ostacolare i controlli delle autorità di vigilanza.
- Mancata segnalazione di operazioni sospette.

E) Corruzione tra privati

- art. 2635, cod. civ. – Corruzione tra privati.
- Art. 2635-bis del Codice Civile - Istigazione alla corruzione fra privati

Fattispecie

- La fattispecie di reato di corruzione tra privati (o la sua istigazione) si realizza quando gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di una società privata ricevono per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, un compenso che non è loro dovuto, o ne accettano la promessa, cagionando un nocumento alla società a cui appartengono.

Esempio

- Affidamento di un incarico di consulenza a persone vicine ad un amministratore, direttore generale, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari o sindaco di una società privata fornitrice, per ottenere una fornitura di beni o servizi a prezzi inferiori a quelli di mercato, cagionando un nocumento alla società fornitrice.
- Assunzione di personale dipendente vicino ad un amministratore, direttore generale, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari o sindaco di una società privata fornitrice, per ottenere una fornitura di beni o servizi a prezzi inferiori a quelli di mercato, cagionando un nocumento alla società fornitrice.

Per quanto riguarda i processi “core” della società, questo tipo di condotta illecita è di difficile applicazione in quanto Simgest svolge servizi di natura finanziari rivolti prevalentemente ai propri soci.

4.2.2 Processi a rischio

Le aree di attività di Simgest più specificamente a rischio riguardo alle fattispecie dei reati societari di cui trattasi sono le seguenti:

<u>Area</u>	<u>Processo</u>
Amministrazione	Predisposizione di bilancio
Amministrazione	Gestione risorse finanziarie
Amministrazione	Gestione rapporti con Autorità di Vigilanza/Organi Ispettivi
Amministrazione	Operazioni societarie straordinarie
Amministrazione	Regalie, omaggi, sponsorizzazioni
Rapporti con i soci	Gestione rapporti con i soci
Approvvigionamento	Selezione e acquisto di materiali e servizi

Approvvigionamento	Incarichi e consulenze
Finanza	Gestione rapporti con clienti
Finanza	Raccolta e negoziazione
Finanza	Gestioni patrimoniali
Personale	Gestione del personale

4.2.3 Principi di comportamento

Si stabilisce quanto segue:

- Ciascun dipendente di Simgest è tenuto a collaborare allo scopo di assicurare la corretta rendicontazione di ogni fatto di gestione ed a custodire, secondo criteri idonei ad una agevole reperibilità, la documentazione di supporto dell'attività svolta.
- I dipendenti sono tenuti ad informare tempestivamente i propri Responsabili e l'OdV dell'eventuale riscontro di omissioni, gravi trascuratezze o falsificazioni della contabilità e/o della documentazione sulla quale si basano le registrazioni contabili.
- I rapporti con le Autorità di vigilanza e controllo sono ispirati al rispetto di principi di trasparenza e di leale cooperazione. Simgest garantisce la completezza e l'integrità delle notizie e l'oggettività delle valutazioni, assicurando la tempestività degli adempimenti richiesti.
- Gli amministratori di Simgest devono evitare le situazioni caratterizzate da un conflitto tra il loro interesse e l'interesse di Simgest, essendo comunque tenuti a dare notizia, nelle forme di legge, di ogni interesse in conflitto che, per conto proprio o di terzi, abbiano in determinate operazioni della società.

Al fine di perseguire quanto indicato è fatto espresso obbligo ad Amministratori, soggetti in posizione apicale e quanti svolgono la propria attività nelle aree a rischio, di:

- tenere un comportamento corretto, scrupolosamente trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e di tutte le procedure aziendali, in tutte le attività correlate e finalizzate alla preparazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, con lo scopo di fornire sempre ai soci e ai terzi un'informazione veritiera, completa e corretta sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale di Simgest;
- porre la massima attenzione e cautela, attraverso il rispetto delle norme di legge e delle procedure interne a ciò indirizzate, alla tutela dell'integrità ed effettività del capitale e del patrimonio sociali, a salvaguardia delle garanzie dei clienti, dei creditori e dei terzi in genere;
- mantenere un atteggiamento di piena trasparenza e veridicità in tutti gli eventuali rapporti che Simgest stabilisce con organi di informazione o con la stampa o con ogni altro soggetto terzo;
- tutelare il regolare funzionamento di Simgest e degli organi sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale e garantendo la libera formazione della volontà assembleare;
- aver cura di effettuare, nella piena veridicità, con tempestività e correttezza, tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza, evitando di frapporre qualsivoglia ostacolo all'esercizio delle loro attività di controllo e verifica.

- non offrire, promettere, dare, pagare, qualunque somma di denaro, altre utilità, vantaggi o qualunque cosa di valore ad Amministratori, Direttori Generali, Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, Sindaci e Liquidatori di aziende private o a soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza, allo scopo di influenzare la commissione da parte di tali soggetti di atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio.

In particolare si specifica che:

A) Società di Revisione e il Collegio Sindacale

In ordine alla scelta della Società di Revisione, la procedura organizzativa interna prevede:

- la valutazione da parte dell'OdV, con l'assistenza del Direttore Amministrativo, le proposte presentate dalle Società di Revisione per ottenere l'affidamento del relativo incarico, e la formulazione al Consiglio di Amministrazione di un parere sulla proposta di affidamento dell'incarico che il Consiglio dovrà presentare all'Assemblea;
- la comunicazione sistematica e tempestiva all'OdV di qualsiasi altro incarico che sia attribuito alla Società di Revisione, nonché ogni ulteriore notizia rilevante circa il rapporto tra Simgest e la Società di Revisione;
- l'esame delle proposte di affidamento alle Società di Revisione, o ad altri soggetti che intrattengono con esse rapporti di carattere continuativo, di incarichi diversi da quello di revisione, che dovranno essere comunque compresi fra quelli consentiti dalle norme applicabili, e l'eventuale presentazione al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione, sentito il Collegio Sindacale.

B) Autorità di Vigilanza

Per quanto riguarda il rapporto con le Autorità di Vigilanza (Consob, Banca d'Italia, U.I.C., ecc.) sono tre gli ambiti di attività rilevanti:

- a) la predisposizione e la trasmissione delle informazioni periodiche richieste dalla legge e dai regolamenti;
- b) la predisposizione e la trasmissione di ogni altra informazione che sia ulteriormente richiesta dalle Autorità di Vigilanza;
- c) le condotte da tenere nel caso di verifiche ispettive delle stesse Autorità.

Con riferimento agli adempimenti di cui alla lettera a) le procedure organizzative interne prevedono l'individuazione dei responsabili, dei tempi e delle modalità di trasmissione e di raccolta dei dati necessari per le informazioni periodiche alle Autorità di Vigilanza, nel rispetto del principio di veridicità e completezza.

Con riferimento ai casi di cui alla lettera b), le procedure organizzative interne prevedono l'individuazione dei responsabili incaricati dell'evasione delle singole richieste secondo tempi e modalità che ne assicurino il rispetto dei principi di veridicità, completezza e tempestività.

Con riferimento ai casi di cui alla lettera c), le procedure organizzative interne prevedono:

- la tempestiva individuazione di un responsabile delle attività necessarie, che possa assicurare il massimo coordinamento tra le unità aziendali coinvolte e la massima rapidità nella messa a disposizione delle informazioni richieste dagli ispettori;

- la redazione, da parte del responsabile individuato nel caso di verifiche ispettive, di una relazione all'OdV sull'indagine avviata, che dovrà essere periodicamente aggiornata in relazione agli sviluppi dell'indagine stessa e al suo esito.

C) Procedure di acquisto beni e servizi

- al fine di evitare la generazione di fondi da utilizzare per azioni corruttive, il processo degli acquisti avviene secondo apposita procedura aziendale formalizzata che prevede che l'approvazione della richiesta di acquisto, la scelta dei fornitori, il perfezionamento del contratto, l'emissione dell'ordine e l'autorizzazione al pagamento spettino esclusivamente ai soggetti muniti di idonee facoltà in base al sistema di poteri e deleghe in essere;
- la scelta dei fornitori di beni e servizi e dei professionisti per spese straordinarie avviene sulla base della richiesta di due preventivi che sono debitamente sottoposti all'approvazione dell'organo competente;
- il pagamento delle fatture è effettuato da una specifica struttura aziendale;

4.3 I reati di Market Abuse

4.3.1 Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce ai reati di Market Abuse, secondo le fattispecie contemplate dall'art. 25-sexies del D.Lgs. 231/2001 e dal T.U.F., limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo a Simgest.

A) Manipolazione del mercato

- Artt. 185 del T.U.F. – Manipolazione del mercato

Fattispecie

- Diffondere notizie false, ovvero porre in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari (Aggiotaggio);
- Diffondere notizie false o porre in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea (Manipolazione del mercato-reato).
- Tramite mezzi di informazione, compreso internet o ogni altro mezzo, diffondere informazioni, voci, notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false oppure fuorvianti in merito agli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea (Manipolazione del mercato-illecito amministrativo).

Esempio

- Acquistare o vendere intenzionalmente strumenti finanziari verso la fine delle negoziazioni in modo da alterare il prezzo finale dello strumento finanziario;
- Compiere una serie di operazioni di carattere simulato, che danno l'apparenza del trasferimento effettivo di strumenti finanziari, pur essendo in realtà tali operazioni prive di effetti giuridici creando così la falsa impressione di un mercato attivo su quello strumento finanziario;
- Inserire ordini sul mercato o effettuare operazioni sul mercato su un determinato strumento finanziario in modo tale da evitare che il suo prezzo scenda al di sotto di un certo livello (attività lecita se in sede di stabilizzazione o acquisto di azioni proprie).

Una interessante casistica di manipolazioni di mercato è contenuta nella comunicazione Consob n. DME/5078692 del 29.11.2005 che può essere utilmente consultata.

B) Abuso di informazioni privilegiate

- Artt. 184 del T.U.F. – Abuso di informazioni privilegiate

Fattispecie

Chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate³ in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari, ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

³ L'art.181 del T.U.F. stabilisce che per informazione privilegiata si intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

Il comma 3 stabilisce che un'informazione si ritiene di carattere preciso se:

- a) si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà;
- b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui alla lettera a) sui prezzi degli strumenti finanziari.

Il comma 4 chiarisce che per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

Il comma 5 specifica che nel caso delle persone incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, per informazione privilegiata si intende anche l'informazione trasmessa da un cliente e concernente gli ordini del cliente in attesa di esecuzione, che ha un carattere preciso e che concerne, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

Esempio

- Un dipendente della società in possesso di informazioni privilegiate, le comunica ad un importante cliente e gli consiglia di compiere operazioni su determinati strumenti finanziari il cui valore sarà influenzato dalle operazioni oggetto delle informazioni privilegiate.
- Un intermediario riceve da un cliente di particolare rilievo un cospicuo ordine di acquisto di strumenti finanziari che per le caratteristiche intrinseche dell'ordine stesso, è destinato a provocare un apprezzabile aumento del prezzo degli strumenti finanziari e anticipa con acquisti in conto proprio o per conto della Società l'esecuzione dell'ordine del cliente, riservandosi di vendere dopo che l'attesa variazione del prezzo si sia verificata.
- Utilizzo di informazioni privilegiate di cui si dispone in ragione delle proprie cariche e mansioni per compiere operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari o indurre altri al compimento di tali operazioni.

4.3.2 Processi a rischio

Le aree di attività di Simgest più specificamente a rischio riguardo alle fattispecie degli abusi di mercato di cui trattasi sono le seguenti:

<u>Area</u>	<u>Processo</u>
Finanza	Raccolta ordini e negoziazione
Finanza	Gestioni patrimoniali

4.3.3 Principi di comportamento

Nello svolgimento delle proprie attività professionali sono richiesti a tutti i Destinatari del Modello comportamenti in linea con i principi di correttezza ed onestà, oltre che rispettosi dei doveri di riservatezza inerenti alla gestione delle informazioni in proprio possesso.

In tal senso chiunque venga a conoscenza in modo regolare o occasionale, anche in ragione delle sue funzioni, di informazioni privilegiate è tenuto a:

- mantenerle strettamente riservate e in particolare non diffonderle al di fuori del normale esercizio del lavoro;
- astenersi dall'effettuare, raccomandare o indurre altri ad effettuare operazioni sulla base delle stesse, che abbiano l'effetto di procurare a sé e a Simgest un profitto/vantaggio/interesse.

I Destinatari devono inoltre astenersi dal diffondere notizie false o fuorvianti e/o dall'effettuare operazioni su strumenti finanziari, nel proprio interesse, nell'interesse della clientela e/o della Società che possano avere l'effetto di turbare il regolare andamento dei mercati finanziari.

I Destinatari, ogni qualvolta eseguano operazioni su strumenti finanziari nel proprio interesse, devono rispettare scrupolosamente comportamenti, procedure, orari e limiti operativi previsti dalle regole interne emanate della Società e consentire i relativi controlli e/o richiedere le necessarie autorizzazioni, ove previste.

In ogni caso, al fine di prevenire la commissione dei reati in oggetto, le procedure organizzative, informatiche e la normativa interna prevedono, in relazione all'operatività su strumenti finanziari:

- tracciabilità delle considerazioni/valutazioni sottostanti alle operazioni compiute;
- verifica e segnalazione di operazioni sospette effettuate dalla clientela e/o dai dipendenti.

4.4 I reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

4.4.1 Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce ai reati di ricettazione e riciclaggio, secondo le fattispecie contemplate dall'art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001

- Art. 648 del Codice Penale – Ricettazione
- Art. 648-bis del Codice Penale – Riciclaggio
- Art. 648-ter del Codice Penale – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- Art. 648-ter.1 del Codice Penale – Autoriciclaggio

Fattispecie

Concorso nei reati sopra citati commessi da propri clienti o propri fornitori.

Esempio

Concorso nel reato commesso da un proprio contraente mediante mancata segnalazione di operazioni sospette, in tema di riciclaggio di denaro.

4.4.2 Processi a rischio

<u>Area</u>	<u>Processo</u>
Amministrazione	Gestione rapporti con Autorità di Vigilanza/Organi Ispettivi
Finanza	Gestione rapporti con clienti

4.4.3 Principi di comportamento

Si stabilisce che:

- Gli amministratori, i soggetti in posizione apicale e quanti svolgono la propria attività nelle aree a rischio, si devono impegnare a garantire il rispetto delle leggi e delle regolamentazioni vigenti in ogni contesto geografico ed ambito operativo. In particolare per quanto attiene ai provvedimenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, e le indicazioni operative per la segnalazione di operazioni sospette.
- La conoscenza della clientela è condizione essenziale per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema

finanziario a scopo di riciclaggio, nonché al fine di valutare e segnalare le operazioni sospette.

A tal fine in Simgest è presente una struttura organizzativa dedicata alla gestione delle tematiche in oggetto e sono adottate procedure di rilevazione e segnalazione di operazioni sospette in accordo con la normativa in materia e con le indicazioni degli organi preposti alla vigilanza (UIC).

In particolare sono definite, nell'ambito delle procedure organizzative e della normativa interna:

- le modalità operative da seguire per identificare correttamente ed acquisire una profonda conoscenza della clientela;
- i criteri di valutazione delle operazioni sospette;
- l'iter da seguire per la comunicazione interna ed esterna delle operazioni sospette.

4.5 I reati informatici e di violazione del diritto d'autore

4.5.1 Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce ai reati informatici, secondo le fattispecie contemplate dall'art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001 e alle fattispecie contenute nella legge 99/2009 "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore", richiamate dall'art. 25 novies del Decreto, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo a Simgest.

A) Reati informatici

- Art. 491-bis del Codice Penale – Falsità in un documento informatico pubblico o privato
- Art. 615-ter del Codice Penale – Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
- Art. 615-quater del Codice Penale – Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici
- Art. 615-quinquies del Codice Penale – Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico
- Art. 617-quater del Codice Penale – Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
- Art. 617-quinquies del Codice Penale – Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche
- Art. 635-bis del Codice Penale – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
- Art. 635-ter del Codice Penale – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità
- Art. 635-quater del Codice Penale – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

Fattispecie

Intrusione in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare o consegnare codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornire indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

Procurarsi, produrre, riprodurre, importare, diffondere, comunicare, consegnare o, comunque, mettere a di altre apparecchiature, dispositivi o programmi informatici allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento.

Intercettazione di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedimento o interruzione.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

Distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici altrui.

Esempio

Installazione di applicativi software nei PC aziendali o collegamento di dispositivi hardware alla rete aziendale per danneggiare un sistema informatico o per intercettare / impedire comunicazioni informatiche.

Accesso abusivo a sistemi informatici, anche mediante l'utilizzo di codici di accesso abusivi, per procurare un vantaggio indebito alla Società, a scapito di terzi.

B) Reati di violazione del diritto d'autore

- Art. 171, della Legge 633/1941 – Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

Fattispecie

La fattispecie di reato si realizza nel caso in cui si detengano, a scopo imprenditoriale, programmi contenuti in supporti non contrassegnati Siae.

Esempio

Utilizzo sistematico di copie di programmi software non autorizzate con ripetuta violazione del diritto d'autore e delle relative licenze d'uso.

4.5.2 Processi a rischio

<u>Area</u>	<u>Processo</u>
Supporto	Gestione sistemi informativi

4.5.3 Principi di comportamento

Ai destinatari del Modello è fatto divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato qui considerate. Dipendenti e collaboratori sono tenuti, nell'utilizzo dei sistemi informatici aziendali, al rispetto delle norme di legge e di tutte le procedure aziendali, con particolare riguardo a quelle inerenti la sicurezza informatica. In particolare dipendenti e collaboratori di Simgest devono:

- utilizzare i personal computer per i soli ambiti inerenti all'attività lavorativa;
- non modificare le caratteristiche impostate sul proprio PC, né procedere ad installare dispositivi di comunicazione o altro;
- non installare o utilizzare programmi diversi da quelli forniti da Simgest;
- non modificare i parametri relativi allo screensaver a tempo;
- modificare la parola chiave personale ad ogni scadenza della stessa;
- non accedere alla rete e nei programmi con codici di identificazione utente diversi dal proprio;
- non utilizzare Internet per l'upload o il download di software gratuiti;
- non detenere materiale pedo-pornografico all'interno dei personal computer.

4.6 I reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

4.6.1 Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.(art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001).

- Art. 589 del Codice Penale – Omicidio colposo
- Art. 590 del Codice Penale – Lesioni personali colpose

Fattispecie

Cagionare per la colpa la morte di una persona, fatto commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Cagionare per colpa lesioni personali gravi, fatto commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Esempio

Malattia professionale (ad esempio diminuzione della capacità visiva) dovuta all'ambiente di lavoro non ergonomico che non rispetta i requisiti di legge.

4.6.2 Processi a rischio

<u>Area</u>	<u>Processo</u>
Personale	Gestione del personale

4.6.3 Principi di comportamento

I destinatari del Modello devono collaborare fattivamente con Simgest per la realizzazione di un ambiente di lavoro sicuro.

In particolare, si stabilisce quanto segue:

- I dipendenti, che durante lo svolgimento delle attività lavorative rilevino anomalie ai dispositivi utilizzati o nuove fonti di rischio non presidiate, devono darne immediata comunicazione al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- I dipendenti sono tenuti a prendere visione del materiale informativo messo a disposizione da Simgest e a partecipare attivamente alle attività formative in materia di sicurezza sul lavoro. Essi sono inoltre tenuti a sottoporsi alle visite mediche periodiche;
- I lavoratori incaricati della gestione delle emergenze devono partecipare attivamente alle attività formative specifiche (quali, ad esempio, in materia di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio e di pronto soccorso, ecc.). Essi devono inoltre, nello svolgimento delle proprie attività, attenersi strettamente alle procedure definite per la gestione dei casi di emergenza.

4.7 I reati con finalità di terrorismo ed eversione democratica, transnazionali e di criminalità organizzata

4.7.1 Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce alle residue fattispecie criminosi cui si applica la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti: reati con finalità di terrorismo, di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del D.Lgs. 231/2001) e reati transnazionali secondo le fattispecie contenute nella legge comunitaria del 25 gennaio 2006, n. 29.

Tratta inoltre le fattispecie di reati introdotti dall'art. 59 della Legge 94/2009 (art. 24 ter del D. Lgs. 231/2001). L'inserimento dei delitti contro la criminalità organizzata nei reati presupposto previsti dal decreto non rappresenta una novità assoluta. Infatti, l'art.10 della Legge 146/2006 "Ratifica della Convenzione ONU sulla lotta alla criminalità organizzata

transnazionale” aveva già previsto alcuni delitti associativi tra i reati presupposto nel caso in cui tali reati avessero carattere transnazionale. Tale introduzione ed estensione anche all’ambito nazionale risponde all’esigenza di rafforzare la lotta contro la criminalità di impresa (ad esempio frodi fiscali, associazionismo per ricettazione e riciclaggio, ecc.).

A) Reati con finalità di terrorismo e eversione democratica

Dette fattispecie delittuose costituiscono un numero aperto e sono tutte quelle che - attuali e future, previste dalla legislazione nazionale (Codice Penale e leggi speciali) e da quella internazionale (art. 2 della Convenzione di New York del 9 dicembre 1999) - abbiano comunque natura e finalità di terrorismo e di eversione.

-

B) Reati transnazionali

- Art. 416 del Codice Penale – Associazione -per delinquere
- Art. 416 bis del Codice Penale – Associazione di tipo mafioso
- Art. 291-quater Dpr. 43/1973 – Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri
- Art. 74 Dpr. 309/1990 – Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
- Art. 12 D.Lgs. 286/1998 – Disposizione contro le immigrazioni clandestine
- Art. 377-bis del Codice Civile – Intralcio alla giustizia: induzione a non rendere dichiarazioni
- Art. 378 del Codice Civile – Favoreggiamento personale

C) Reati di criminalità organizzata

- Art. 416 del Codice Penale – Associazione a delinquere
- Art. 416-bis del Codice Penale – Associazione di tipo mafioso
- Art. 416-ter del Codice Penale – Scambio elettorale politico-mafioso
- Art. 630 del Codice Penale – Sequestro di persona a scopo di estorsione
- Art. 74 Dpr. 309/1990 – Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
- Art. 407 comma 2, lettera a), n° 5 del Codice di Procedura Penale – Illegale fabbricazione e detenzione di armi

Fattispecie

- Concorso o associazione nei reati commessi da propri clienti o propri fornitori.

4.7.2 Processi a rischio

Area

Finanza

Processo

Gestione rapporti con clienti

4.7.3 Principi di comportamento

La conoscenza della clientela è condizione essenziale per riuscire a prevenire l'instaurazione di rapporti con soggetti legati ad organizzazioni dedite ad attività terroristiche/eversive.

A tale scopo, i Destinatari sono tenuti ad acquisire idonea informazione circa i potenziali clienti di Simgest e le motivazioni che sono alla base delle operazioni.

Inoltre, per quanto riguarda i reati di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, sono previste una serie di regole, procedure e disposizioni aziendali per l'attivazione delle misure in ottemperanza delle disposizioni normative, comunitarie e nazionali, anche con riferimento a specifici nominativi segnalati dalle Autorità.

Gli amministratori, i soggetti in posizione apicale e quanti svolgono la propria attività nelle aree a rischio, si devono impegnare a garantire il rispetto delle leggi e delle regolamentazioni vigenti, in particolare per quanto attiene alla prevenzione dei delitti con finalità di associativa.

4.8 I reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento e i reati contro l'industria e commercio

4.8.1 Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce ai reati societari, secondo le fattispecie contemplate dall'art. 25 bis e dell'art. 25 bis 1 D.Lgs. 231/2001, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo a Simgest.

A) Falsità in strumenti o segni di riconoscimento

- Art. 473 del Codice Penale – Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi
- Art. 474 del Codice Penale – Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

B) Reati contro l'industria e commercio

- Art. 513 del Codice Penale – Turbata libertà dell'industria o del commercio
- Art. 514 del Codice Penale – Frodi contro le industrie nazionali
- Art. 517 del Codice Penale – Vendita di prodotti industriali con segni mendaci
- Art. 517-ter del Codice Penale – Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

4.8.2 Processi a rischio

Le aree di attività di Simgest più specificamente a rischio riguardo alle fattispecie dei reati societari di cui trattasi sono le seguenti:

<u>Area</u>	<u>Processo</u>
Commerciale	Accordi commerciali con controparti
Commerciale	Predisposizione materiale pubblicitario

4.8.3 Principi di comportamento

SIMGEST e tutti i soggetti che agiscono in nome e/o per conto di SIMGEST si impegnano a rispettare le norme di legge e i regolamenti riguardanti l'utilizzo di marchi, segni distintivi e titoli di proprietà industriale nonché le leggi regolanti l'esercizio delle industrie e del commercio, anche in termini di lealtà della concorrenza.

Inoltre gli amministratori, i soggetti in posizione apicale e quanti svolgono la propria attività nelle aree a rischio, si impegnano a garantire il rispetto delle leggi e delle regolamentazioni vigenti e a rispettare le norme di comportamento di seguito indicate.

A tutti i soggetti sopra indicati è fatto divieto di:

- porre in essere o collaborare alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato in oggetto, ovvero distribuire, al fine di trarne profitto, prodotti finanziari e creditizi contrassegnati da marchi o altri segni distintivi – nazionali o esteri – contraffatti o alterati, oppure prodotti finanziari e creditizi realizzati usurpando i diritti di proprietà industriale protetti da brevetti, disegni o modelli industriali;
- porre in essere o collaborare alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.

La conoscenza delle controparti e l'affidabilità degli stessi è condizione essenziale per prevenire i reati volti a distribuire prodotti finanziari e creditizi con marchi e segni falsi o usurpati. SIMGEST adotta criteri per la individuazione e formalizzazione dei relativi accordi commerciali e di distribuzione ispirati a principi di competenza, trasparenza e correttezza.

4.9 Reati ambientali

4.9.1 Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce ai reati ambientali, secondo le fattispecie contemplate dall'art.25 undecies del D.Lgs. 231/2001, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo a Simgest.

I reati in oggetto sono previsti da:

- Art. 256 d.lgs. 152/2006 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata;
- Art. 258, comma 4, secondo periodo, d.lgs. 152/2006 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari;
- Art. 259 primo comma d.lgs. 152/2006 - Traffico illecito di rifiuti.

Fattispecie

- Effettuare attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazioni richieste dal testo unico sull'ambiente.

Esempio

- conferimento di rifiuti speciali non pericolosi di provenienza aziendale ad una società priva di relativa autorizzazione al recupero o smaltimento;
- raccolta e trasporto di rifiuti individuati come cartucce di toner per stampanti laser, cartucce di stampanti inkjet per i quali è attribuito nel Catalogo europeo dei rifiuti

(CER) in violazione delle vigenti norme di legge (tra le quali il D.M. 22.10.2008 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare recante disposizioni in tema di "Semplificazione degli adempimenti amministrativi di cui all'art. 195, comma 2, lettera s-bis) del decreto legislativo n. 152/2006, in materia di raccolta e trasporto di specifiche tipologie di rifiuti);

- mancato rispetto degli adempimenti richiesti dalla normativa su formulari e registri obbligatori.

Al pari di quanto avvenuto con i reati in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro, sono state inserite nel D.Lgs. 231/01 ulteriori fattispecie delittuose a natura colposa che, però, assumono particolare rilievo per la natura del bene giuridico "ambiente". Anche questi reati, dunque, aventi principalmente carattere contravvenzionale, sono puniti a titolo di (sola) colpa: è perciò sufficiente che la condotta illecita sia frutto di un comportamento dovuto a mera negligenza, imprudenza o imperizia.

Del pari, è utile richiamare il fatto che, affinché si parli di responsabilità dell'ente, il reato deve essere commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso.

4.9.2 Processi a rischio

<u>Area</u>	<u>Processo</u>
Supporto	Gestione smaltimento rifiuti

4.9.3 Principi di comportamento

SIMGEST e tutti i soggetti che agiscono in nome e/o per conto di SIMGEST si impegnano a rispettare le norme di legge e i regolamenti riguardanti la gestione e lo smaltimento dei rifiuti prodotti nel corso dell'attività.

Tutti i dipendenti coinvolti nelle attività di gestione rifiuti e nella gestione ambientale hanno l'obbligo espresso di seguire le indicazioni in materia di smaltimento rifiuti e controllare in maniera diligente il rispetto della normativa da parte dei fornitori di servizi ambientali, segnalando eventuali disservizi.

Gli stessi dipendenti devono astenersi da iniziative autonome, non regolate o espressamente autorizzate, volte allo smaltimento dei rifiuti prodotti nell'ambito delle attività aziendali o nei locali aziendali.

SIMGEST si impegna a:

- svolgere le proprie attività in maniera responsabile al fine di prevenire, controllare e ridurre eventuali impatti sull'ambiente;
- avvalersi unicamente di fornitori di servizi di gestione rifiuti autorizzati;
- promuovere la competenza, la consapevolezza ed il senso di responsabilità dei Dipendenti nelle attività di gestione e smaltimento rifiuti.

La Società non produce rifiuti pericolosi; le attività di trasporto e smaltimento dei rifiuti effettuate tramite fornitori sono soggette ad attività di controllo e alla tracciabilità tramite l'utilizzo dei formulari rifiuti.

4.10 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui permesso di soggiorno è irregolare

4.10.1 Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce al reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui permesso di soggiorno è irregolare, secondo la fattispecie richiamata dall'art. 25-duodecies del D. Lgs. 231/2001, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo a Simgest S.p.A..

Il reato in oggetto è previsto da:

- art. 22, comma 12-bis, D. Lgs. 286/1998 - Impiego di lavoratori irregolari.

Fattispecie

- La fattispecie di reato relativa all'impiego di lavoratori irregolari si realizza nel caso in cui la società impieghi, direttamente o indirettamente, personale privo di permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso di soggiorno sia scaduto (e per il quale non è stato richiesto il rinnovo), revocato o annullato.

Esempio

- Impiegare cittadini di paesi terzi con permesso di soggiorno irregolare;

4.10.2 Processi a rischio

<u>Area</u>	<u>Processo</u>
Personale	Gestione del personale
Personale	Selezione del personale

4.10.3 Principi di comportamento

SIMGEST e tutti i soggetti che agiscono in nome e/o per conto di SIMGEST si impegnano a rispettare le norme di legge e i regolamenti riguardanti attinenti l'assunzione o l'impiego di personale e la stipula di contratti per servizi di manodopera, oltre alle regole di cui al presente Modello.

In particole SIMGEST si impegna a:

- osservare rigorosamente tutte le leggi e i regolamenti e procedure in materia di impiego del personale;
- sottoporre ad un'attenta valutazione la documentazione inerente alle operazioni di assunzione di nuovo personale, in termini di regolarità dei permessi di soggiorno dei possibili candidati;

Il sistema di controllo a presidio del reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui permesso di soggiorno è irregolare si basa sui seguenti elementi:

- in caso di selezione di un cittadino straniero, la struttura competente per la selezione e assunzione del personale richiede al candidato la presentazione del permesso di soggiorno e ne verifica la validità;
- la struttura competente per la gestione del personale verifica periodicamente la validità dei permessi di soggiorno di lavoratori stranieri.

5. Le deleghe ed i poteri

I poteri degli amministratori sono individuati nello Statuto Sociale e nelle relative delibere del Consiglio di Amministrazione.

Le disposizioni formali di attribuzione al personale di Simgest dei poteri e/o delle autorizzazioni per operare nell'ambito delle proprie funzioni sono le seguenti:

- norme per l'uso della firma sociale;
- subdeleghe e limiti operativi.

Le norme per l'uso della firma sociale trattano la rappresentanza legale della Società nonché la firma sociale e il conferimento di procure speciali per il compimento di atti verso terzi. Le disposizioni che regolano l'uso della firma sociale sono contenute nello Statuto Sociale e nelle delibere del Consiglio di Amministrazione attraverso cui si regolano gli stessi poteri.

Le subdeleghe e i limiti operativi relativi all'attività caratteristica della Società sono contenute in specifiche delibere del Consiglio di Amministrazione e/o conferite tramite apposite procure.

L'OdV effettua verifiche circa la coerenza delle deleghe e delle procure vigenti con la struttura organizzativa di Simgest.

6. Piano di comunicazione e formazione

Per garantire l'efficacia del Modello, Simgest si pone l'obiettivo di assicurare la corretta conoscenza da parte di tutti i Destinatari, anche in funzione del loro diverso livello di coinvolgimento nei processi sensibili.

Si riportano di seguito le attività individuate per una corretta ed esaustiva comunicazione del Modello a dipendenti, filiali e collaboratori di Simgest e per la loro formazione.

a) Piano di comunicazione e formazione verso i dipendenti

- Comunicazione (nelle forme da stabilire) al momento dell'adozione del Modello: invio a tutti i dipendenti in organico di una comunicazione da parte degli organi individuati (es. Presidenza, Direzione Generale, ecc.) per comunicare che Simgest si è dotata di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001. La comunicazione è corredata da una dichiarazione di ricevuta e accettazione da parte dei dipendenti, da trasmettere all'OdV.
- Consegna ai nuovi dipendenti di un'apposita informativa sul Modello adottato: inserimento di una nota informativa nel corpo della lettera di assunzione dedicata al D.Lgs. 231/2001 ed alle caratteristiche del Modello adottato.
- Formazione ai dipendenti operanti nell'ambito di procedure sensibili ai reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001: sensibilizzazione da parte dei responsabili delle funzioni aziendali potenzialmente a rischio di reato dei propri dipendenti gerarchici, in

relazione al comportamento da osservare, alle conseguenze derivanti da un mancato rispetto delle stesse e, in generale, del Modello adottato da Simgest.

b) Piano di comunicazione e formazione verso i collaboratori

- Pubblicazione sul sito internet aziendale:
 - di un'informativa di carattere generale relativa al D.Lgs. 231/2001 e all'importanza attribuita da Simgest all'adozione di un sistema di governo e di controllo dei rischi;
 - di struttura e principali disposizioni operative del Modello adottato da Simgest.
- Inserimento di una dichiarazione, in qualunque contratto di fornitura, servizio e consulenza (nel corpo del proprio testo o in allegato):
 - di conoscenza delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001 e delle prescrizioni del Modello;
 - di impegno al rispetto dello stesso.

7. Sistema disciplinare

7.1 Principi generali

Ai fini della valutazione dell'efficacia e dell'idoneità del Modello a prevenire i reati indicati dal D.Lgs. 231/2001, è necessario che il Modello individui e sanzioni i comportamenti che possono favorire la commissione di reati. Ciò in quanto l'art. 6, comma, 2 D. Lgs. 231/2001, nell'elencare gli elementi che si devono rinvenire all'interno dei modelli predisposti dall'impresa, alla lettera e) espressamente prevede che l'impresa ha l'onere di "introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal modello".

Simgest prevede una graduazione delle sanzioni applicabili, in relazione al differente grado di pericolosità che i comportamenti possono presentare rispetto alla commissione dei reati.

Si è pertanto creato un sistema disciplinare che, innanzitutto, sanziona tutte le infrazioni al modello, dalla più grave alla più lieve, mediante un sistema di gradualità della sanzione e che, secondariamente, rispetti il principio della proporzionalità tra la mancanza rilevata e la sanzione comminata.

In virtù dei principi esposti, il potere disciplinare di cui al D.Lgs., 231/2001 è esercitato, su delibera dell'OdV, dal soggetto avente delega sul personale in Simgest secondo le procedure e le modalità previste dal vigente sistema disciplinare.

Su questo aspetto si segnala inoltre che Simgest, in conformità agli obblighi previsti dalla normativa vigente - Legge 30 novembre 2017, n. 179 "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato (Whistleblowing)*" e coerentemente alla propria politica in materia "*Policy Whistleblowing – Procedura per le segnalazioni di illeciti e irregolarità*" – vieta atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

La Società prevede quindi l'applicazione di sanzioni - nel sistema disciplinare adottato - nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni potrà essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

L'eventuale licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

È onere del Datore di Lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

7.2 Sanzioni applicabili agli impiegati e ai quadri

In caso di mancato rispetto delle prescrizioni indicate nel Modello, in proporzione alla gravità delle infrazioni verranno applicate le sanzioni qui di seguito indicate:

- **Provvedimento di BIASIMO SCRITTO** per:
violazione delle procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio non osservazione delle procedure prescritte, omessa comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni stabilite, ecc.) o adozione, nell'espletamento delle attività a rischio, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello stesso.
- **Provvedimento di MULTA, NON ECCELENTE L'IMPORTO DI 4 ORE DI RETRIBUZIONE**, per:
violazione ripetuta delle procedure interne previste dal presente Modello o ripetuta adozione, nell'espletamento delle attività a rischio, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello stesso.
- **Provvedimento della SOSPENSIONE DALLA RETRIBUZIONE E DAL SERVIZIO, PER UN MASSIMO DI 10 GIORNI**, per:
violazione delle procedure interne previste dal presente Modello e, attraverso l'adozione nell'espletamento delle attività a rischio di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, esposizione della Società a situazioni oggettive di pericolo.
- **Provvedimento del LICENZIAMENTO DISCIPLINARE** per:
 - adozione, nell'espletamento delle attività a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello diretto, in modo univoco, al compimento di un reato sanzionato dal Decreto;
 - adozione, nell'espletamento delle attività a rischio, di un comportamento in violazione alle prescrizioni del presente Modello tale da determinare l'applicazione a carico della Società delle sanzioni previste dal Decreto o comunque un rilevante danno.

7.3 Sanzioni applicabili ai Dirigenti

In caso di violazione delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento delle attività nelle aree e funzioni a rischio, di un comportamento difforme dalle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei loro confronti le misure ritenute più idonee nella fattispecie, fatte salve le disposizioni contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dirigenti di Azienda applicato.

7.4 Disciplina applicabile nei confronti degli Amministratori e/o eventuali Dirigenti non dipendenti

In caso di violazione del Modello da parte di Amministratori di Simgest sarà cura dell'Organismo di Vigilanza darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale dell'azienda, i quali provvederanno ad assumere le opportune misure previste dalla normativa vigente e/o contrattuali.

7.5 Disciplina applicabile nei rapporti con collaboratori esterni e partners

Ai fini di una piena e perfetta efficacia preventiva del Modello, rispetto ai reati indicati dal D.Lgs. 231/2001, sono istituite previsioni a valere a disciplina anche nei rapporti con i collaboratori esterni e i partners commerciali.

Segnatamente, nei contratti stipulati tra Simgest e siffatti soggetti devono essere inserite specifiche clausole risolutive espresse che prevedano appunto la risoluzione del contratto qualora le controparti contrattuali tengano comportamenti contrari con i principi contenuti nel presente Modello, cui Simgest si attiene nello svolgimento dell'attività sociale, e integranti un pericolo di commissione dei reati indicati dal D.Lgs. 231/2001, salvo e impregiudicato comunque il diritto di Simgest di chiedere il risarcimento del danno, qualora la condotta della controparte sia tale da determinare un danno a carico di Simgest.

A tali fini, copia del Modello deve essere consegnata alle controparti contrattuali.

Allegato 1 - Elenco dei reati e sanzioni ex D.Lgs. 231/2001

[Omissis]

Allegato 2 - Decreto Legislativo 231/2001

[*Omissis*]

Allegato 3 - Linee Guida ABI

[Omissis]